



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 100

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 13 gennaio 2009

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 37
4 ^a - Difesa	» 43
5 ^a - Bilancio	» 48
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 55
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 57
11 ^a - Lavoro	» 61
12 ^a - Igiene e sanità	» 63
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 67

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali), 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	Pag. 7
---	--------

Commissione speciale

Per la tutela e la promozione dei diritti umani	Pag. 80
---	---------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
Regolamento	» 5

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	Pag. 82
Per la semplificazione della legislazione	» 84

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 88
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 91

CONVOCAZIONI	Pag. 92
------------------------	---------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 13 gennaio 2009

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,35.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 3) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Nicola Latorre nell'ambito di un procedimento penale (n. 19195/05 RG NR, n. 3686/05 RG GIP)
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta dell'11 novembre 2008.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore LATORRE (*PD*).

Dopo un breve intervento del relatore, senatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*), congedato il senatore Latorre, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

(Doc. IV-ter, n. 8) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 1081/06 R.G. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Monza
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta dell'11 novembre 2008.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, l'onorevole GUZZANTI.

Gli pone domande il senatore SANNA (PD).

Congedato l'onorevole Guzzanti, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

(Doc. IV-ter, n. 9) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 3533/07 R.G. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale Ordinario di Roma
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta dell'11 novembre 2008.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, l'onorevole GUZZANTI.

Congedato l'onorevole Guzzanti, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,35.

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Martedì 13 gennaio 2009

4ª seduta

Presidenza del Presidente del Senato
SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 10,05.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente, introducendo i lavori, ricorda che oggetto della riunione è innanzitutto il seguito della questione relativa alla ipotesi di revoca del senatore Villari, Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Successivamente sarà affrontato il prosieguo dell'*iter*, già avviato, delle proposte di modifica regolamentare.

Il senatore Belisario dichiara che non parteciperà ai lavori della Giunta nella parte in cui essi abbiano ad oggetto la vicenda relativa alla Commissione bicamerale.

Proseguendo nel suo intervento, riguardo alla prima questione segnalata, il Presidente dà conto dei recenti sviluppi del dibattito politico. Poiché già nella precedente riunione del 22 dicembre 2008 aveva sottolineato l'esigenza di avere presente, nella valutazione di competenza propria della Giunta, ogni fatto rilevante che avrebbe potuto condurre ad una risoluzione politica della vicenda, ritiene che di quegli sviluppi si debba ora tenere conto. Pertanto, formula la proposta di sospendere la trattazione della questione ed ipotizza sin d'ora una nuova convocazione a data fissa della Giunta affinché questa – ove non intervengano fatti nuovi – possa riprenderne l'esame.

Intervengono quindi i senatori Quagliariello, Caruso, Zanda e Finocchiaro.

Il Presidente, rilevato l'avviso unanime sulla proposta formulata, fissa la convocazione della Giunta per la giornata di giovedì 22 gennaio, alle ore 15.

Passando al successivo argomento, il Presidente – dopo aver dato atto dell'avvenuta presentazione anche da parte del Gruppo del Partito Democratico della propria proposta di riforma regolamentare – ricorda che occorre procedere alla nomina dei relatori. Nel ripercorrere il breve dibattito che aveva già avuto luogo in proposito, sottolinea il fatto che la scelta di nominare due relatori – senza che tale indicazione sia da ricondurre alla logica del confronto tra maggioranza e opposizione – si configura come la via più opportuna per poter ricercare, in un tema quale la riforma regolamentare, la più ampia convergenza delle posizioni. E questo al di là del *quorum* della maggioranza assoluta prescritto dall'articolo 64 della Costituzione. Resta peraltro inteso che, nell'organizzare i lavori, i relatori stessi potranno decidere se proporre o meno la costituzione di un comitato ristretto. Conclusivamente, propone che i relatori siano individuati nelle persone dei senatori Quagliariello e Zanda.

Ha quindi la parola il senatore Belisario il quale, dopo aver apprezzato la proposta di nominare una pluralità di relatori, afferma di non condividere però una scelta limitata a esponenti dei due maggiori Gruppi di maggioranza e di opposizione. Non giova rilevare, infatti, che la redazione delle norme regolamentari abbia profili squisitamente tecnici e come tale debba essere sottratta alla logica del confronto tra le parti, perché le regole di funzionamento dell'Assemblea hanno un carattere intrinsecamente politico. Pertanto, a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori, chiede di poter essere ricompreso nel novero dei relatori.

Il Presidente ritiene di non poter accogliere la richiesta del senatore Belisario perché, a fronte di analoghe richieste da parte di esponenti di altri Gruppi, ne verrebbe accresciuto in maniera pletorica il numero dei relatori. Prende poi la parola il senatore D'Alia secondo il quale, costituendo la nomina dei relatori una scelta di metodo, si può prendere atto della proposta formulata dal Presidente senza pregiudizio delle successive valutazioni di merito.

Il Presidente, pur rammaricandosi del dissenso manifestato dal Gruppo dell'Italia dei Valori, conferma la nomina a relatori dei senatori Quagliariello e Zanda. Ribadisce altresì che la prossima riunione della Giunta avrà luogo il 22 gennaio 2009, alle ore 15.

La riunione termina alle ore 10,40

COMMISSIONI 1^a, 5^a e 6^a RIUNITE

1^a (Affari Costituzionali)

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 13 gennaio 2009

21^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BALDASSARRI

Intervengono i ministri per le riforme per il federalismo Bossi, per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 11,40.

IN SEDE REFERENTE

(1117) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(316) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(1253) FINOCCHIARO ed altri. – Delega al Governo in materia di federalismo fiscale (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 16 dicembre 2008.

Il PRESIDENTE avverte che il relatore ha presentato nuovi emendamenti al disegno di legge n. 1117, pubblicati in allegato al resoconto.

Il relatore AZZOLLINI (*PdL*) dà conto dei nuovi emendamenti da lui presentati, che recepiscono gli esiti del lavoro svolto nel comitato ristretto.

Il senatore VITALI (*PD*) riferisce sulle valutazioni del suo Gruppo sulle proposte appena avanzate dal relatore. Anzitutto, osserva che l'attua-

zione dell'articolo 119 della Costituzione deve essere considerata come parte di una riforma istituzionale più complessiva: in particolare è necessario che il Governo presenti una sua iniziativa legislativa in materia di «Carta delle autonomie locali», che dovrebbe recare, oltre alla definizione delle funzioni di ciascun livello di governo, anche l'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, cioè la riallocazione complessiva delle funzioni pubbliche, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, con particolare riguardo al decentramento delle funzioni amministrative ai Comuni e alla razionalizzazione dell'amministrazione periferica dello Stato. Né può essere ignorata, a suo avviso, l'esigenza di una riforma del Parlamento che, tuttavia, comporta valutazioni anche di ordine diverso.

Sottolinea le tensioni sulla finanza pubblica che possono derivare dall'attuale fase di crisi economica. Il suo Gruppo nel corso dell'esame ha chiesto ripetutamente che fossero predisposte basi di dati adeguate per consentire di comprendere gli effetti della riforma. Tuttavia, il Ministro dell'economia non ha illustrato il proprio orientamento, limitandosi a sottolineare, dinanzi alle Commissioni, le fasi storiche attraverso le quali si è affermato il principio del federalismo fiscale. Dunque, a nome del suo Gruppo, chiede che il Governo presenti una relazione tecnica sui nuovi emendamenti del relatore, anche per evitare che le incertezze possano tradursi in ostacoli nella fase attuativa del provvedimento. Infine, ricorda la necessità di provvedere all'integrale restituzione del minor gettito ICI per i Comuni, dopo l'abolizione di quell'imposta sulla casa destinata all'abitazione principale.

Più in generale, a nome del Gruppo del Partito Democratico, manifesta apprezzamento per il lavoro del Comitato ristretto e sottolinea il valore della riforma; esprime però il rammarico per il fatto che l'accelerazione nell'esame ha ostacolato il perseguimento di una sintesi più avanzata.

Si sofferma sulle parti del testo per le quali, ad avviso del suo Gruppo, sono stati compiuti passi in avanti positivi. Anzitutto, l'istituzione di una Commissione parlamentare per l'espressione dei pareri sugli schemi dei decreti legislativi, che dovrebbe essere supportata da un organo tecnico, designato dalla stessa Commissione per aumentarne il livello di indipendenza. Inoltre, a proposito del cosiddetto patto di convergenza, è apprezzabile l'introduzione del meccanismo che consente di adeguare l'offerta degli enti territoriali mediante lo stanziamento di risorse aggiuntive da allocare attraverso un coordinamento dinamico della finanza pubblica. Esprime soddisfazione anche per l'introduzione di una norma di armonizzazione dei bilanci pubblici, per il superamento sostanziale del principio di territorialità delle imposte, per la migliore definizione dell'autonomia impositiva locale e per la previsione di una programmazione pluriennale delle risorse che consentirà di preservare, in particolare, quelle destinate al Mezzogiorno.

Sottolinea anche i punti critici che, ad avviso del suo Gruppo, dovrebbero essere risolti ai fini di un pieno consenso sul provvedimento. In primo luogo, ricorda l'articolo 119, quarto comma, della Costituzione,

che postula l'integrale finanziamento delle funzioni degli enti territoriali: per quanto riguarda i servizi non essenziali, la perequazione deve essere adeguata per evitare che i cittadini dei territori meno dotati subiscano un trattamento deteriore. Inoltre, è opportuno introdurre il termine di dodici mesi per l'adozione del primo decreto legislativo contestualmente al quale il Governo dovrà presentare alle Camere una relazione sul quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e una proposta di definizione dei rapporti finanziari fra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, apprezzabile previsione inserita negli emendamenti del relatore.

Sottolinea anche la necessità di definire più esattamente gli ambiti di autonomia finanziaria degli enti territoriali, con particolare riguardo ai Comuni, per i quali l'attribuzione di tributi sui cespiti immobiliari non dovrebbe essere condizionata escludendo in assoluto l'abitazione principale, considerato che l'ICI non è il solo tributo imponibile su quel cespite. Inoltre, si dovrebbe stabilire che il livello di pressione fiscale non possa aumentare nella fase transitoria. Ricorda anche l'esigenza di includere il trasporto locale e l'edilizia scolastica nell'elenco dei livelli essenziali delle prestazioni e di chiarire che la perequazione per le Regioni «sotto la soglia» sia comunque di tipo verticale, specificando che il parametro di riferimento è la Regione a più alta capacità fiscale.

Conclude, ribadendo la richiesta rivolta al Governo e alla maggioranza di avanzare una proposta sullo statuto delle autonomie locali. La scelta di includere nel testo in esame il finanziamento delle città metropolitane e di Roma capitale e l'indicazione delle funzioni fondamentali degli enti locali suscita perplessità e richiede approfondimenti; in particolare, non è condivisibile un elenco minimale delle funzioni fondamentali, visto che la garanzia del finanziamento erariale non si estende anche a quelle non essenziali.

Su richiesta del senatore BIANCO (PD), il PRESIDENTE dispone una sospensione dei lavori per consentire agli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite di definire le procedure per il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 12,10 è ripresa alle ore 12,35.

Il presidente BALDASSARRI dà conto delle determinazioni assunte dagli uffici di presidenza delle Commissioni riunite avvertendo che il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del relatore presentati nella seduta odierna, è fissato alle ore 18,30 di domani, mercoledì 14 gennaio. Ritiene opportuno convocare, quindi, una seduta notturna alle ore 21 di domani per consentire l'illustrazione dei subemendamenti presentati ritenendo pertanto superflua la seduta delle Commissioni riunite già convocata per le ore 15 di domani. Preannuncia che verificherà con la presidenza del Senato la possibilità di anticipare la seduta già convocata per giovedì 15 gennaio 2009, alle ore 14.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLE COMMISSIONI RIUNITE E CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente BALDASSARRI comunica che la seduta delle Commissioni riunite 1^a, 5^a e 6^a, già convocata per domani, mercoledì 14 gennaio 2009, alle ore 15, non avrà luogo. Avverte altresì che è convocata un'ulteriore seduta delle Commissioni riunite, domani alle ore 21.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 12,40.

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1117

Art. 1

1.100

IL RELATORE

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «altresì», inserire le seguenti: «i princìpi generali per».

1.101

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli Statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 18-bis e 20.».

Art. 2

2.200

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Oggetto e finalità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei princìpi fondamentali del coor-

dinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, Città metropolitane e regioni.

2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18-bis, 18-ter, 19, 21 e 22, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;

b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale;

e) attribuzione di risorse autonome ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione;

f) determinazione del costo e del fabbisogno *standard* quale costo o fabbisogno obiettivo che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, e tenendo conto anche del rapporto tra il numero dei dipendenti dell'ente territoriale e il numero dei residenti, costituisce l'indicatore rispetto a cui comparare e valutare l'azione pubblica nonché l'obiettivo cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle rispettive funzioni;

g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;

h) individuazione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurre tali poste ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita;

i) coerenza con i principi di cui all'articolo 53 della Costituzione;
l) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:

1) del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;

m) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

n) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;

o) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

p) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:

1) istituire tributi regionali e locali;

2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e Città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia;

q) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali partecipazioni al gettito dei tributi e delle partecipazioni regionali;

r) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 4;

s) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali partecipati siano integralmente contabilizzati nel bilancio dello Stato;

t) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;

u) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equi-

libri economico – finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso cui il Governo, nel caso in cui la Regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all'articolo 15-*bis* abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche adotta misure sanzionatorie, fino all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria;

v) previsione che le sanzioni di cui alla lettera *u*) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera *h*);

z) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi;

aa) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;

bb) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolta a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*);

cc) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota *standard* e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

dd) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;

ee) territorialità dei tributi regionali e locali e dei gettiti delle compartecipazioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione;

ff) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;

gg) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;

hh) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 2-*bis* e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione.

4. Decorso il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 2-*bis*, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per l'espressione di un nuovo parere da parte della Commissione di cui all'articolo 2-*bis*. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, anche al fine di condividere la definizione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni e nella determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard*.

6. Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.

7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4.»

2.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale)

1. È istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiare la rispettiva proporzione. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due Vicepresidenti e due Segretari, che formano l'Ufficio di Presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

2. La Commissione assicura il raccordo con le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni, avvalendosi a tal fine della consultazione di un Comitato esterno di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle Regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Esso è composto da dodici membri di cui sei in rappresentanza delle Regioni, due in rappresentanza delle Province e quattro in rappresentanza dei Comuni.

3. La Commissione:

a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2;

b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 17 e 18. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 4.

4. La Commissione può chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Con la proroga del termine per l'adozione del parere si intende prorogato di venti giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega.

5. La Commissione è sciolta al termine della fase transitoria di cui agli articoli 17 e 18».

Art. 3**3.100**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.***(Commissione tecnicaparietetica per l'attuazione del federalismo fiscale)*

1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnicaparietetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata «Commissione», composta per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti. Gli oneri relativi sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.

2. La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie, promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi e svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, Città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari e tributari.

3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.

4. La Commissione opera nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza di cui all'articolo 4 a decorrere dall'istituzione di quest'ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse».

Art. 4**4.100**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 4.***(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica)*

1. Sino alla revisione delle norme del Titolo I della Parte seconda della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata «Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento;

b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;

c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei fondi per gli interventi di cui all'articolo 14;

d) la Conferenza assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, Città metropolitane e regioni, ivi compresa la congruità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d)*; assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;

e) la Conferenza verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali;

f) la Conferenza si avvale della Commissione di cui all'articolo 3 quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie e di

supporto necessarie; a tali fini, è istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni *standard* e per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio;

g) la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni *standard* e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata di cui al presente comma.

2. Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere.»

4.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Compiti della Commissione parlamentare di vigilanza
sull'anagrafe tributaria)*

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 27 marzo 1976, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ivi compreso il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali”.»

Art. 5

5.100

IL RELATORE

All'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dall'esercizio delle», inserire la parola: «loro» e sopprimere le parole da «nelle materie che» fino alla fine;*

2) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «ed introdurre speciali agevolazioni» con le seguenti parole: «nel rispetto della normativa comunitaria»;*

3) al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i servizi, il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;».

Art. 6

6.100

IL RELATORE

All'articolo 6, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «svolte dalle», con le parole: »spettanti alle» e la parola: «tributaria», con le parole: «di entrata e di spesa»;

2) al comma 1, lettera a), n. 1, sopprimere le parole: «in esse rientrano quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione»;

3) al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il trasporto pubblico locale l'attribuzione delle quote del fondo perequativo è subordinata al rispetto di un livello di servizio minimo, fissato a livello nazionale»;

4) al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) tendenziale limitazione dell'utilizzo delle partecipazioni ai soli casi in cui occorre garantire il finanziamento integrale della spesa;»;

5) al comma 1, lettera g), dopo le parole «livello minimo», inserire la seguente parola: «assoluto» e sostituire le parole: «in almeno una regione» con le seguenti parole: «in una sola regione»;

6) al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni»;

7) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio, nonché per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 7**7.100**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno *standard*;»

Art. 8**8.100**

IL RELATORE

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.».

Art. 9**9.100**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e Città metropolitane)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e Città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e Città metropolitane, in:

spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale;

spese relative alle altre funzioni;

3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 14;

b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera *a*), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno *standard* ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo;

c) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera *a*), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante;

d) definizione delle modalità per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;

e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera *a*), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell'articolo 11;

f) il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali è senza vincolo di destinazione;

g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, anche con riguardo alle loro forme associative, e dei territori montani».

Art. 10**10.100**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 10.***(Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia tributaria degli enti locali)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;

b) definizione delle modalità secondo cui le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione all'IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di imposta comunale sugli immobili;

c) definizione delle modalità secondo cui le spese delle province relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante da tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale;

d) disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di applicarlo in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;

e) disciplina di uno o più tributi propri provinciali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di applicarlo in riferimento a particolari scopi istituzionali;

f) previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali;

g) previsione che le regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle Città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;

h) previsione che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni;

i) previsione che gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini.»

Art. 11

11.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 1, alinea, e lettere da a) a e), con le seguenti proposizioni:

«Art. 11.

(Principi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, alimentati da un fondo perequativo dello Stato con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni *standard* per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 10, esclusi i contributi di cui all'articolo 14, tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera l), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

b) definizione delle modalità con cui viene periodicamente aggiornata l'entità dei fondi di cui alla lettera a) e sono ridefinite le relative fonti di finanziamento;

c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1, avviene in base a:

1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;

2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti;

d) definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata è computata ai fini di cui alla lettera c) sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata;

e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota *standard*;

e-bis) definizione delle modalità in base alle quali, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative;».

Art. 12**12.100**

IL RELATORE

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2, è assicurato».

Conseguentemente, nel primo periodo, dopo le parole: «delle Città metropolitane», sopprimere le parole: «è assicurato» e, nel secondo periodo, sostituire le parole «La legge statale» con le seguenti parole: «Il medesimo decreto legislativo».

12.101

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

Art. 13**13.100**

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

Art. 14**14.100**

IL RELATORE

All'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, secondo il metodo della programmazione pluriennale»;

2) al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle isole minori»;

3) al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente*: «d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuov-

vere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;

4) al comma 1, lettera e), *sopprimere le parole: «nonché l'entità» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'entità delle risorse è determinata dai medesimi provvedimenti.».*

Art. 15

15.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;

b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilità per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria;

c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni;

d) individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali;

e) introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi, livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di

servizi offerti ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale; introduzione nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente nonché l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali.»

15.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Patto di convergenza)

1. Nell'ambito del disegno di legge di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo e a stabilire, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, gli obiettivi di servizio, il livello di ricorso al debito nonché l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle Regioni e degli

enti locali. Nel caso in cui il monitoraggio rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, d'intesa con la Conferenza Unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato "piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza", volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello.».

Art. 17

17.100

IL RELATORE

All'articolo 17, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «tempo sostenibile» con le altre: «cinque anni»;*

2) *al comma 1, lettera c), dopo le parole: «capacità fiscali», inserire le seguenti parole: «per abitante»;*

3) *dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle lettere b) e c);».*

Art. 18

18.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18.

(Norme transitorie per gli enti locali)

1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) nel processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di

competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge;

b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province in base alla presente legge, per il complesso dei comuni ed il complesso delle province, non inferiore al valore dei trasferimenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e);

c) determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui all'articolo 14, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 10, tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera l), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

d) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:

1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l'80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2;

2) per comuni e province l'ottanta per cento delle spese è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il venti per cento delle spese è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;

3) ai fini del numero 2) si prendono a riferimento gli ultimi bilanci certificati a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 2;

e) specificazione del termine da cui decorrono i periodi di cinque anni di cui alla lettera d).

2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno *standard* o alla capacità fiscale di cui agli articoli 9 e 11, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno *standard*, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

3. Per i comuni, le funzioni da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

funzioni di polizia locale;

funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione;

funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia;

funzioni del settore sociale, fatta eccezione per i servizi per l'infanzia e per i minori.

4. Per le province, le funzioni da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

funzioni di istruzione pubblica;

funzioni nel campo dei trasporti;

funzioni riguardanti la gestione del territorio;

funzioni nel campo della tutela ambientale;

funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

5. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano la possibilità che l'elenco delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, Regioni, Province e Comuni, da concludersi in sede di Conferenza Unificata.

18.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Perequazione infrastrutturale)

1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le Regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, da ri-

condurre nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, riguardanti la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e di distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- valutazione dell'estensione delle superfici territoriali;
- valutazione del parametro della densità della popolazione e della densità delle unità produttive;
- considerazione dei particolari requisiti delle zone di montagna;
- valutazione della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;
- valutazione della specificità insulare.

2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 17 e 18, al fine del recupero del *deficit* infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno *standard*. Gli interventi di cui al presente comma sono individuati nel programma da inserire nel documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.».

18.0.101

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 18-ter.

(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione)

1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

2. Roma Capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma Capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

3. Oltre a quelle attualmente spettanti al Comune di Roma, sono attribuite a Roma Capitale le seguenti funzioni amministrative:

tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali;

difesa dall'inquinamento; valutazione dell'impatto ambientale in collaborazione con il Ministero competente e con la Regione Lazio;

sviluppo economico e sociale di Roma Capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;

sviluppo urbano e pianificazione territoriale;

edilizia pubblica e privata;

organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;

protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Lazio;

ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal Consiglio comunale, che assume la denominazione di *Assemblea capitolina*, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, dei principi della legislazione statale e di quella regionale nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma Capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma Capitale che entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

5. Con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 2, sentiti la Regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;

fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma Capitale tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.

6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3.

7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

attribuzione a Roma Capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

trasferimento, a titolo gratuito, a Roma Capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5, possono essere modificate, derogate od abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma Capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

9. A seguito dell'attuazione della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma Capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla città metropolitana di Roma Capitale.»

Art. 19

19.100

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «delle compartecipazioni,» inserire le seguenti: « nel rispetto della autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione.».

Art. 20

20.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20.

(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei

decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio del superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l).

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e dei livelli di reddito *pro capite* che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito *pro capite* siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;

b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;

c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera hh) e alle condizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d).

4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 3, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento

aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise.

5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle Regioni e delle province autonome interessate.

6. La Commissione di cui all'articolo 3 svolge anche attività ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola Regione o Provincia interessata.».

Art. 21

21.100

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «assoluto» e aggiungere la seguente lettera «a-bis) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo.».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 13 gennaio 2009

67^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Interviene il ministro dell'interno Maroni.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato a breve termine il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro dell'interno sugli indirizzi programmatici del suo Dicastero

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 24 giugno 2008.

Il senatore BODEGA (*LNP*) ribadisce la condivisione per il progetto relativo alla sicurezza contenuto nei provvedimenti presentati dal Governo in Parlamento e sottolinea i risultati positivi già conseguiti. Inoltre, auspica un maggiore decentramento delle funzioni relative alla tutela della sicurezza, in particolare a favore dei sindaci.

La senatrice BASTICO (*PD*) sottolinea l'esigenza, già rappresentata in sede di esame del disegno di legge per l'attuazione del federalismo fiscale, di accompagnare le disposizioni sull'autonomia finanziaria degli

enti territoriali con una definizione delle funzioni di ciascun livello di governo, attraverso l'approvazione di un codice delle autonomie locali che consenta di semplificare il quadro delle competenze attuali e di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni. A tale riguardo, domanda quando sarà approvata dal Consiglio dei ministri una apposita iniziativa legislativa.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) rileva che gli interventi posti in atto dal Governo per contrastare l'immigrazione clandestina non hanno prodotto i risultati attesi. Domanda, allora, se non si ritenga di modificare l'attuale disciplina sull'immigrazione al fine di renderla più efficace. Chiede chiarimenti sulla strategia del Ministero dell'interno a proposito della costruzione di nuovi centri di identificazione, nonché informazioni sugli accordi bilaterali con i Paesi da cui provengono i maggiori flussi di migrazione clandestina.

Il senatore PARDI (*IdV*) nota che gli accordi con la Libia, annunciati con ripetuti interventi pubblici da parte del Governo, non sono stati efficaci; anzi, le controversie a proposito dell'immigrazione clandestina proveniente dalle coste nordafricane sono diventate materia di negoziato per indurre l'Italia a corrispondere alle richieste economiche di quel Paese.

Ricorda che l'Unione europea ha espresso giudizi severi su alcune delle disposizioni introdotte in materia di sicurezza, mentre la Corte di giustizia delle Comunità europee è intervenuta per impedire il rimpatrio di un cittadino iracheno che sarebbe andato incontro a persecuzioni nel suo Paese, fino a una possibile esecuzione capitale. Rammenta anche la proroga del termine per il trattenimento nei centri di identificazione, l'ipotesi di un registro per i senza fissa dimora e l'idea di un permesso di soggiorno a punti: tutte misure che, a suo avviso, sono inefficaci e di difficile applicazione.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) sollecita un'informativa sui risultati degli accordi di sicurezza stipulati con le principali città capoluogo e auspica la valorizzazione del ruolo delle polizie locali.

Il senatore DE SENA (*PD*) si sofferma sulla necessità di semplificare le procedure per la confisca dei beni alle organizzazioni criminali e auspica un riorientamento operativo dell'organico delle forze di polizia.

Per quanto riguarda gli interventi nelle regioni maggiormente colpite dalla criminalità organizzata, sottolinea l'opportunità di una razionalizzazione delle risorse con l'attuazione dei programmi operativi regionali. Riferisce sulle proposte di innovazione nel settore della sicurezza prese in considerazione dalla Commissione parlamentare antimafia: l'estensione dei programmi di sicurezza integrata, che valorizzano la collaborazione con gli enti locali, la revisione della certificazione antimafia, la riconsiderazione del trattamento dei testimoni di giustizia e la tutela delle vittime del racket.

Infine, chiede informazioni sull'attuazione del patto per l'immigrazione e l'integrazione promosso dalla Presidenza francese dell'Unione europea.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) ricorda l'esigenza di una maggiore protezione e tutela delle forze dell'ordine, anche in sede processuale, e la necessità di riordinare le funzioni dei corpi di polizia. Inoltre, auspica una progressiva accelerazione delle procedure per la liquidazione dei patrimoni confiscati.

Interviene, quindi, il ministro Maroni, per rispondere ai quesiti posti durante il dibattito, nella seduta del 24 giugno 2008 e in quella odierna. Riferisce, anzitutto, sulle risorse finanziarie destinate al Ministero dell'interno oltre agli stanziamenti ordinari, soffermandosi in particolare sul Fondo unico giustizia, alimentato con le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali, e sull'autorizzazione di spesa per l'assunzione di personale delle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per quanto concerne la tutela della sicurezza e il soccorso pubblico, assicura che le riduzioni previste non riguardano le strutture delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; fornisce chiarimenti sulle risorse stanziare per il rinnovo del contratto e ricorda la riduzione dell'IRPEF sul trattamento accessorio dei fondi per la produttività, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del personale di polizia e dei vigili del fuoco. Fornisce informazioni di dettaglio sulla consistenza dell'organico delle forze dell'ordine, sulla dotazione dei mezzi a disposizione, sull'innovazione tecnologica e sulla formazione del personale, con la costituzione di un centro apposito che avrà il compito di far conoscere le nuove scelte strategiche e organizzative per affrontare i cambiamenti e le situazioni critiche in cui si esplica il servizio di ordine pubblico.

A proposito dell'utilizzo delle forze dell'ordine sul territorio, sottolinea l'esigenza di una revisione e rimodulazione delle articolazioni territoriali delle forze di polizia di competenza generale, materia sulla quale è stata avviata un'attività di studio e di approfondimento e riferisce sui risultati positivi ottenuti con l'impiego delle forze armate per lo svolgimento di alcune operazioni di sicurezza e controllo del territorio, motivo per cui il Governo valuterà l'opportunità di una proroga di sei mesi.

Ricorda le iniziative in materia di polizia locale e di sicurezza sussidiaria e si sofferma sul contrasto alla criminalità organizzata, con l'arresto di pericolosi latitanti. Evidenzia il valore dell'azione contro i patrimoni di mafia, con provvedimenti di sequestro e confisca che hanno registrato un soddisfacente incremento nel corso del 2008, e l'opportunità di colpire le forme di partecipazione occulta ad attività imprenditoriali di riciclaggio dei proventi illeciti.

Per quanto riguarda le infiltrazioni mafiose presso le amministrazioni locali, ricorda che in sede di esame del «pacchetto sicurezza» (AS 733),

su proposta del Governo la Commissione ha previsto lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali soggetti a infiltrazioni criminali anche in caso di responsabilità dell'apparato burocratico-amministrativo, con conseguenze sanzionatorie e anche per i dirigenti che vi siano implicati.

A proposito dell'estromissione di particolari categorie di vittime dei reati dal processo penale e dell'esclusione della corresponsione del risarcimento dei danni, cui ha fatto cenno il senatore Saltamartini, precisa che si tratta di questioni che esulano dalle competenze dell'Amministrazione dell'interno. Il Governo, comunque, intende rafforzare la tutela per le vittime dei reati, con l'erogazione delle provvidenze previste dalla legge e con la promozione di interventi per recuperare al circuito legale dell'economia l'imprenditore vittima di usura, nonché attraverso la completa e definitiva equiparazione delle vittime del dovere a quelle del terrorismo.

Quanto alla promozione di iniziative in favore dei testimoni di giustizia, ricorda le misure economiche dirette al reinserimento sociale, mentre non esistono norme per il collocamento nel mondo del lavoro dipendente.

Rispondendo alla sollecitazione del senatore Lumia, ricorda che la proposta di istituire un'agenzia nazionale per la gestione dei beni sottratti alla mafia era stata già considerata in sede di conversione del decreto-legge n. 92 del 2008: auspica una soluzione che consenta di evitare il fallimento delle aziende nell'ipotesi di sequestro e successiva confisca.

Risponde poi alle questioni riguardanti la disciplina sull'immigrazione. Rammenta l'approvazione di alcuni emendamenti che prevedono l'estensione del reato di ingresso e permanenza illegale, con l'attribuzione della relativa competenza al giudice di pace, e precisa che l'avvio del procedimento penale non impedisce l'esecuzione dell'espulsione amministrativa. Dopo aver fornito alcuni dati sulla delittuosità dei cittadini stranieri, si sofferma sugli accordi di riammissione conclusi o in fase di negoziato. Osserva che il problema degli sbarchi dei clandestini non può essere affrontato senza un coordinamento con i Paesi europei maggiormente colpiti. Particolare attenzione è dedicata ai rapporti con la Libia con la quale sono stati stipulati protocolli di cooperazione e tecnico-operativi che prevedono l'esecuzione di pattugliamenti marittimi in acque internazionali e libiche con l'uso di unità navali cedute temporaneamente dall'Italia e la costituzione di un comando operativo interforze. Esprime riserve sull'efficacia dell'iniziativa europea Frontex che dovrebbe essere rafforzata soprattutto nei Paesi del Mediterraneo.

Conferma l'intenzione di realizzare ulteriori centri per l'identificazione in siti già individuati vicino a scali aeroportuali, per assicurare il tempestivo rimpatrio di chi sia entrato illegalmente nel territorio nazionale. Inoltre, si impegna a disporre il rimpatrio diretto dall'isola di Lampedusa per chi vi approdi illegalmente, a esclusione ovviamente dei minori e di chi abbia i requisiti per il diritto di asilo. Replicando alle osservazioni del senatore Pardi, sottolinea che la proroga del termine per il trattamento rappresenta un elemento di dissuasione ammesso dalle norme europee. Quanto al rimpatrio del cittadino iracheno a cui si è riferito lo stesso senatore Pardi, precisa che la richiesta di asilo politico è stata rite-

nuta infondata dall'autorità giudiziaria. L'espulsione, tuttavia, non è stata ancora disposta in quanto l'Amministrazione ha richiesto garanzie che quel cittadino non sia sottoposto a torture o vessazioni nel Paese di origine.

A proposito della protezione sanitaria degli operatori di polizia durante gli sbarchi, assicura ogni forma di tutela e prevenzione.

In materia di regolarizzazione di stranieri presenti sul territorio nazionale e di immigrazione illegale, ricorda la programmazione transitoria dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari per il 2008, entro una quota massima di 150.000 unità.

In ordine alle questioni correlate alle riforme istituzionali, informa sulla predisposizione di cinque schemi di disegni di legge: una proposta di delega per l'individuazione e l'allocatione delle funzioni fondamentali, un disegno di legge per il conferimento delle funzioni amministrative statali alle Regioni e agli enti locali, una proposta di delega per l'adozione della carta delle autonomie, una per la disciplina e l'istituzione delle città metropolitane e un disegno di legge recante misure a favore dei piccoli comuni. Tali iniziative saranno portate all'attenzione del Consiglio dei ministri e approvate presumibilmente entro due o tre settimane e tenendo conto dell'elaborazione compiuta dal precedente Governo e, nel caso dei piccoli comuni, del testo approvato dalla Camera dei deputati nella XV legislatura. Dopo una specifica domanda del senatore BIANCO (PD), conferma di condividere la proposta di soppressione del limite di due mandati per i sindaci dei comuni di minori dimensioni: una norma in tal senso potrà essere introdotta, eventualmente in sede parlamentare, in occasione della conversione in legge del decreto-legge che il Governo emanerà per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali nella giornata del sabato in occasione delle prossime consultazioni amministrative.

Infine, commenta le disposizioni sulle attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale, che hanno esteso il potere di adottare provvedimenti urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Il PRESIDENTE sottolinea i recenti successi contro la criminalità organizzata ed esprime il rammarico per la decisione che ha respinto la richiesta di applicazione del regime detentivo di massima severità per un condannato, per reati di mafia, responsabile delle stragi del 1992 e di altri numerosi delitti.

Ringrazia, infine, il Ministro dell'interno e lo congeda dichiarando chiusa la procedura informativa.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 16,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VIZZINI riferisce le determinazioni, adottate all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari nella riunione appena conclusa: saranno iscritti all'ordine del giorno della Commissione, dalla settimana successiva, il disegno di legge n. 1106, d'iniziativa governativa, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste, nonché il disegno di legge n. 1107, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1305) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MALAN (*PdL*), il quale ricorda che il decreto-legge in titolo, adottato il 30 dicembre scorso, ha disposto la proroga di termini legislativi che, nella maggior parte dei casi, sarebbero scaduti il 31 dicembre e che, se non prorogati, avrebbero determinato non pochi disagi alle amministrazioni statali e all'attività di diversi organismi pubblici nonché ai cittadini e alle imprese interessati. Propone pertanto di esprimersi in senso favorevole sulla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1306) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BATTAGLIA (*PdL*) il quale, nell'illustrare i contenuti del decreto-legge, osserva che le singole disposizioni corrispondono pienamente all'innegabile esigenza di agire con misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. Propone pertanto di esprimersi in senso favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 14 gennaio alle ore 14, avrà inizio alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,50.

DIFESA (4^a)

Martedì 13 gennaio 2009

44^a Seduta*Presidenza del Presidente***CANTONI***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.**La seduta inizia alle ore 15,35.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario COSSIGA risponde all'interrogazione n. 3-00298 dei senatori Del Vecchio ed altri, rilevando preliminarmente che il Ministro della difesa aveva già assicurato lo scorso 8 ottobre, intervenendo presso la Commissione difesa della Camera dei deputati, di rendere previamente comunicazioni in ordine alla predisposizione di qualsiasi proposta governativa tendente a modificare l'attuale modello di difesa, e ciò proprio al fine di coinvolgere a pieno titolo l'istituzione parlamentare in ordine ad un tema particolarmente delicato e sentito.

Osserva quindi che già lo scorso 2 ottobre, in sede di Consiglio Supremo di Difesa, il Ministro della difesa ed il Capo di Stato maggiore della Difesa, avevano dato conto della situazione dello strumento militare in relazione agli effetti dei provvedimenti finanziari recentemente adottati, ed in tale occasione era stata, altresì, sottolineata la necessità di mantenere capacità d'intervento adeguate alle esigenze di sicurezza internazionale, corrispondenti agli interessi del Paese, previi opportuni e necessari approfondimenti nelle varie sedi istituzionali. Pertanto, vi è piena consapevolezza, soprattutto da parte del Ministro, che tale delicato quadro prefigura decisioni e responsabilità che richiedono valutazioni e scelte da parte di diversi attori istituzionali, in modo da conciliare le esigenze generali di finanza pubblica con la necessità di disporre di uno strumento militare in grado di operare in condizioni ottimali.

Il rappresentante del Governo osserva inoltre che, in occasione del già citato intervento presso la Commissione difesa della Camera dei deputati, il Ministro della difesa aveva anche sottolineato la necessità di attuare un approfondimento mirato sul settore della Difesa, con la previsione di uno specifico processo di revisione organizzativa del Dicastero, delle Forze armate e della politica di ottimizzazione delle risorse. Ciò in aderenza a quanto sancito dall'articolo 65 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Con riferimento, quindi, al fatto che secondo gli interroganti tale disposizione comporterebbe un taglio di fondi destinati al reclutamento dei volontari pari al 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010, con la precisazione che da queste misure dovranno conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, il rappresentante del Governo osserva che tale interpretazione tralascia una parte sostanziale della stessa legge, ovvero quella che ne chiarisce in maniera esplicita la *ratio*. Gli interroganti, infatti, sembrano estrapolare solo un passo della norma, la quale testualmente recita che «gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminati dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010». La lettura completa dei commi in questione fornisce, quindi, un quadro assai più articolato indicando un percorso che si prefigge un obiettivo di razionalizzazione dello strumento militare, con la garanzia della flessibilità necessaria al conseguimento di tale obiettivo dal 2010. Infatti, il provvedimento non attua una riduzione ai soli fondi destinati al reclutamento, bensì la estende a tutti i settori di spesa. La norma infatti stabilisce che «a decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la parte eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in alternativa anche parziale alle modalità ivi previste, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri settori di spesa». Peraltro, il testo della norma chiarisce in maniera inequivocabile che solo il 7 per cento dall'anno 2009 in poi inciderà, con certezza e per intero, sul finanziamento della professionalizzazione delle Forze armate.

Il sottosegretario Cossiga si sofferma quindi sulla presunta correlazione, che da più parti si è voluta individuare, tra il cosiddetto «modello a 190.000 uomini» e la possibilità di mantenere le attuali aliquote di personale nelle missioni internazionali, ricordando che gli stessi interroganti hanno indicato che il predetto modello è stato, ad oggi, conseguito solo in termini di entità complessive ma non in termini di definitivo riequilibrio interno dei ruoli. Al riguardo, l'oratore precisa che non appare possibile considerare il «livello di ambizione» o «livello di responsabilità» della Nazione – in termini di sforzo esprimibile in operazioni all'estero – in proporzione ad un modello che è ancora in divenire, e che completerà il proprio riequilibrio interno dei ruoli solo nel 2021, secondo quanto indicato nella legge n. 226 del 2004. Al momento, ad esempio, vi è una

grande percentuale di unità costituita da personale anziano del ruolo marescialli (che non può costituire la maggioranza del personale impiegato nelle missioni all'estero) che, secondo le tabelle organiche, arriverà a dimezzarsi entro il 2021, con contestuale sostituzione da parte di unità appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari, ossia personale largamente impiegabile in missioni internazionali. Da ciò si evince come a eventuali riduzioni del totale complessivo (peraltro di entità limitata se connesse a parte della citata riduzione del 7 per cento) non faccia conseguentemente riscontro un ridimensionamento dell'entità globale del contingente massimo di 12.000 unità di possibile impiego negli scenari internazionali, anche in considerazione della presenza in servizio, già al giorno d'oggi, di un consistente numero di sergenti e volontari in servizio permanente (circa 53.000 per l'anno 2009). Appare invece di tutta evidenza che dallo stesso modello di 190.000 uomini tuttora vigente il bacino di personale al quale attingere per le predette missioni crescerà di anno in anno fino al definitivo assestamento dei ruoli.

Inoltre, il progressivo consolidarsi numerico dei ruoli dei sergenti e dei volontari comporterà una maggiore economicità dello strumento militare nel settore nevralgico delle spese per il personale a numeri complessivi invariati, nel pieno spirito della legge di riforma cosiddetta «professionale tre» e nel solco delle recenti determinazioni della finanza pubblica contenute nella manovra codificata nel decreto-legge n. 112 del 2008.

Il sottosegretario Cossiga conclude sottolineando che rimane fermo intendimento del Dicastero e del Governo assicurare che il Parlamento resti la sede istituzionale di riferimento per le decisioni che riguardano la Difesa e la sicurezza nazionale.

Replica quindi il senatore DEL VECCHIO (PD), il quale conviene circa la sussistenza di uno squilibrio nella composizione dell'organico delle Forze armate determinato dall'alto numero di sottufficiali, rilevando tuttavia che l'attuale modello a 190.000 unità è frutto di un esame specifico relativamente ai compiti cui è chiamato lo strumento militare italiano in rapporto allo scenario internazionale. Prosegue sottolineando l'attenzione della propria parte politica in ordine alla reale possibilità di migliorare il tenore qualitativo delle Forze armate pur in presenza di una riduzione delle risorse destinate alla Difesa; a tale proposito rileva che minori dotazioni finanziarie possono nella sostanza tradursi in una riduzione complessiva dell'organico. Esprime quindi dubbi circa la compatibilità di un ridimensionamento delle Forze armate con la capacità di assolvere agli impegni operativi, nonché relativamente alla disponibilità effettiva delle risorse necessarie a compiere un'efficace razionalizzazione del settore. Conclude esprimendo un giudizio positivo riguardo all'intenzione espressa da parte del Governo di confrontarsi costantemente con il Parlamento in relazione a ogni rimodulazione quantitativa e qualitativa delle risorse destinate allo strumento militare e si dichiara pertanto soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Cossiga.

IN SEDE REFERENTE

(152) **RAMPONI.** – *Nuove norme in materia di personale in servizio permanente delle Forze armate e di tutela del personale femminile delle Forze armate*

– e **petizione n. 16 ad esso attinente**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 31 luglio scorso.

Interviene in sede di discussione generale la senatrice NEGRI (*PD*), osservando in primo luogo l'utilità degli incontri svolti in Ufficio di Presidenza allargato. Dopo essersi soffermata sull'incongruità del riferimento al personale femminile contenuto nel titolo del disegno di legge in esame rispetto all'effettivo contenuto dello stesso, richiama l'attenzione sulle previsioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), rilevando l'inopportunità di elevare al 50 per cento la quota dei posti riservati per l'accesso al ruolo dei marescialli agli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente. Tale disposizione darebbe infatti luogo ad una situazione di favore a beneficio del personale interno in contraddizione con i principi propri della recente giurisprudenza costituzionale, oltre a determinare una riduzione della platea di possibili aspiranti alla carriera dei marescialli, così da impoverire la qualità complessiva della competizione. Si esprime quindi in modo sostanzialmente favorevole circa la previsione di cui alla successiva lettera *d*).

Oltre a dichiarare condivisibile la scelta di prevedere quale requisito per la partecipazione ai concorsi il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, esprime perplessità relativamente alla previsione di una durata non superiore a tre mesi per il corso applicativo per la nomina al ruolo dei sergenti.

Il presidente CANTONI rinvia quindi il seguito della discussione generale.

Interviene brevemente il senatore DEL VECCHIO (*PD*), domandando ragguagli circa l'approfondimento di talune tematiche emerse in particolar modo nel corso delle citate audizioni.

Fornisce chiarimenti, in qualità di presentatore del disegno di legge, il senatore RAMPONI (*PdL*), il quale si sofferma sulla necessità di un percorso di effettivo approfondimento al fine di pervenire ad una formulazione il più possibile condivisa, sottolineando in particolare la valenza delle previsioni relative tanto alla nomina a sergente dei candidati utilmente collocati nella graduatoria per l'ammissione al corso applicativo, quanto alla durata dello stesso, nonché di quelle concernenti i criteri per la determinazione della graduatoria per l'accesso al ruolo dei sergenti, e la previsione del possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d*) del disegno di legge n. 152.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CANTONI preannuncia che saranno iscritte all'ordine del giorno delle prossime settimane le interrogazioni nn. 3-00008, 3-00282, 3-00397 e 3-00437.

Con riferimento al termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo unificato dei documenti XXII, n. 7 e n. 10, già fissato a venerdì 16 gennaio, propone come orario le ore 15.

La Commissione prende atto.

Relativamente all'esame congiunto dei disegni di legge n. 66 e n. 544, il PRESIDENTE rammenta che si è tuttora in attesa della relazione tecnica richiesta dalla Commissione bilancio.

Interviene sul punto il senatore RAMPONI (*PdL*), facendo presente come una soluzione positiva ai fini della copertura finanziaria potrebbe essere rappresentata da un ordine del giorno da lui presentato in sede di esame del disegno di legge finanziaria e accolto dal Governo.

Il PRESIDENTE rileva quindi che può senz'altro essere messo all'ordine del giorno della settimana prossima l'esame della proposta dell'indagine conoscitiva relativa alla condizione del personale militare, già sollecitata dal Gruppo Partito Democratico. Fatto presente che è stata preannunciata un'analoga iniziativa da parte del Gruppo Il Popolo della Libertà, osserva come sia auspicabile che la Commissione approvi una proposta la quale menzioni sia i soggetti da audire che i sopralluoghi da effettuare.

Comunica infine che è a disposizione dei senatori una serie di variazioni di bilancio compensative del Ministero della difesa, in termini di competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

Martedì 13 gennaio 2009

109^a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(733-A) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

(Nuovo parere all'Assemblea sul testo. Parere sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Commissione bilancio ha già reso parere all'Assemblea sul testo del disegno di legge in titolo. Tuttavia, essendosi concluso l'esercizio finanziario 2008 senza l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea, il Presidente del Senato ha richiesto alla Commissione bilancio di esprimersi nuovamente sul testo.

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione bilancio ha reso, il 18 novembre scorso, un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo del provvedimento in titolo. Il 22 dicembre scorso, su istanza del rappresentante del Governo, è stata revocata la prenotazione del Fondo speciale relativo all'accantonamento della giustizia per l'anno 2009 relativa al provvedimento in esame per garantire la copertura finanziaria della proposta del disegno di legge n. 905 (recante il Trattato di Prum). A seguito della revoca della prenotazione del fondo speciale, il testo del provvedimento in titolo appare privo della sufficiente copertura per il 2009. Inoltre, posto che l'esercizio 2008 si è concluso, occorre valutare l'opportunità di sopprimere tutte le disposizioni recanti oneri sul 2009.

In relazione agli emendamenti segnala che occorre valutare le proposte 4.101, 4.100, 4.103, 4.104, in materia di acquisto della cittadinanza,

posto che la relazione tecnica prevede, relativamente alla riduzione dei soggetti beneficiari dell'acquisto della cittadinanza, risparmi tuttavia non quantificati né scontati in bilancio. Segnala, inoltre, che la proposta 4.105 richiama una normativa abrogata, per cui occorre acquisire chiarimenti al riguardo, sembrando comunque la proposta attenere a meri profili procedurali. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 7.304, in relazione all'ampliamento delle competenze dei giudici di pace. Appaiono determinare maggiori oneri le proposte 8.0.300 e 8.0.301. Occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse a copertura, mediante taglio lineare della Tabella C, in relazione alle proposte 12.0.100 e 12.0.300. Occorre valutare le proposte 19.114 e 19.0.800 in relazione alla prevista estensione delle competenze del giudice di pace. Occorre valutare la proposta 19.115 in relazione alla estensione delle possibilità di richiesta del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale. Appare determinare maggiori oneri la proposta 24.0.100. Segnala, poi, le proposte 31.100 e 33.102, per cui occorre acquisire conferma che le ulteriori destinazioni previste per il Fondo di cui al comma 5 del capoverso Art. 2-*undecies* siano compatibili con il perseguimento degli obiettivi già indicati a legislazione vigente; si segnala che appare suscettibile di determinare effetti onerosi il comma 10 del capoverso in questione di entrambe le proposte. In ordine alla proposta 31.0.101, occorre acquisire conferma che agli oneri di cui al comma 3 possa farsi fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti. In relazione alla proposte 32.0.100 e 33.101 occorre acquisire elementi di quantificazione, al fine di valutare la congruità della copertura, che segnala è operata mediante una riduzione lineare di Tabella C, occorrendo quindi acquisire conferma della disponibilità delle risorse; in ordine alla proposta 33.101, segnala peraltro l'istituzione, ai sensi della lettera *h*) del comma 2, di un Fondo di garanzia e di finanziamento alimentato anche da finanziamenti pubblici, occorrendo dunque valutare l'idoneità delle risorse stanziata dalla norma di copertura.

In relazione alle proposte 33.103, 33.300, 33.106 occorre sia chiarito se le attività previste possano essere svolte nell'ambito delle risorse già previste negli ordinari stanziamenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, posto che sembra configurarsi la creazione di una nuova struttura nell'ambito della Presidenza; andrebbe comunque riformulato il tenore del comma 6 della proposta 33.103 in relazione alla asserita invarianza. In ordine alla proposta 33.104, occorre acquisire chiarimenti sulla possibilità per il prefetto di avvalersi di ogni altra pubblica amministrazione. La proposta 33.0.100 reca oneri non quantificati; segnala, inoltre, in relazione alla copertura, che la stessa è a valere sul Fondo di cui all'articolo 2-*duodecies* della legge n. 575 del 1965, che sembrerebbe finanziato, ai sensi della citata normativa, per tre esercizi finanziari a partire dall'anno 1995, per cui occorre acquisire dal Governo elementi in ordine allo stato del Fondo in questione; segnala inoltre che tale Fondo prevede già finalità di destinazione rispetto alle quali occorrerebbe acquisire elementi circa la compatibilità rispetto all'uso previsto dalla proposta emendativa. In relazione alla proposta 33.0.101, che istituisce l'indicato Fondo per la durata

di cinquanta anni, occorre acquisire elementi di quantificazione degli oneri; si segnala che la proposta sembra configurare diritti soggettivi ed è priva di una copertura a regime correlata alla durata prevista per il Fondo, risultando coperta solo fino all'anno 2010. La proposta in questione, così come l'emendamento 33.0.102, prevede una riduzione lineare della Tabella C per cui occorre acquisire conferma della disponibilità delle relative risorse. Occorrono elementi di quantificazione in ordine alla proposta 39.0.100, acquisendo conferma della disponibilità delle risorse. Occorre valutare la proposta 39.106, acquisendo chiarimenti sulla compatibilità tra il Fondo istituito ai sensi del capoverso Art. 16-*bis* della proposta, che fa riferimento a programmi di rimpatrio, e la fattispecie di espulsioni finanziate dal suddetto Fondo, che assumono valenza non discrezionale né modulabile, valutando altresì che i contributi per l'alimentazione del fondo, a carico dei datori di lavoro, risulterebbero deducibili in base alla normativa tributaria generale.

In relazione alla proposta 48.305, occorre acquisire conferma che l'ulteriore destinazione dei proventi di cui all'articolo 208 del Codice della strada sia compatibile con l'attuale meccanismo di utilizzo dei proventi medesimi. Occorre acquisire conferma dell'invarianza delle proposte 48.0.104 e 49.100 (capoverso 1-*bis*). In relazione alla proposta 48.0.300, ultimo periodo, occorre acquisire conferma che il Ministero proceda nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, valutando di specificare tale vincolo nel testo emendativo. Occorrono elementi di quantificazione in ordine alla proposta 48.0.107, al fine di valutare la congruità della copertura, che è a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, occorrendo quindi acquisire altresì conferma della disponibilità delle risorse. Occorre valutare la proposta 52.0.101, per la quale segnala che il capoverso Articolo 145 prevede una diminuzione, rispetto alla legislazione vigente, della fonte di copertura di tale disposizione, mediante prelievi ridotti, a fronte di un aumento del tetto massimo dei compensi al personale assegnato; le disposizioni di cui ai capoversi Articolo 144 e Articolo 146, che non rientrano nella copertura di cui al capoverso esaminato, prevedono nuovi organi Commissariali di cui occorre valutare gli effetti finanziari. Occorre conferma della disponibilità delle risorse in ordine all'emendamento 54.0.302, la cui copertura andrebbe comunque correttamente riformulata.

Infine, in relazione all'emendamento del relatore 55.500, sostitutivo della norma di copertura, segnala che esso recepisce una condizione posta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; al riguardo, segnala che, nel corso dell'esame presso la Camera sono stati approvati emendamenti al testo del disegno di legge finanziaria che hanno modificato la capienza dei Fondi speciali in questione, ancorché successivamente alla prenotazione di tali Fondi mediante la citata condizione resa in sede di parere sull'A.S. 733-A, per cui fa presente che la disponibilità attuale dei Fondi non è in grado di garantire la neutralità finanziaria di entrambi i provvedimenti. In relazione alla proposta 51.0.400 del Governo, occorre valutare l'opportunità di richiedere una relazione tecnica volta ad esplici-

tare, in particolare, le modalità di finanziamento degli accertamenti clinici svolti dal Servizio sanitario nazionale che a legislazione vigente trovano copertura sui fondi destinati al piano nazionale della sicurezza stradale, posto che il comma 2-*octies* sopprime tale ultima previsione. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Illustra, poi, gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la proposta 4.0.600 (analoga alle proposte 4.100 e 4.103) in materia di acquisto della cittadinanza. In relazione alla proposta 33.0.601, appare opportuno acquisire conferma che non vi siano effetti di estensione della platea dei beneficiari, che sembrerebbe oggetto di una mera specificazione. In ordine alla proposta 39.601, appare necessario acquisire una asseverazione circa l'idoneità della clausola di invarianza ivi prevista. In ordine alla proposta 48.0.601, occorre acquisire conferma che all'attività di cui all'Art. 120, comma 5, possa procedersi con le risorse già previste a legislazione vigente. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GIORGETTI consegna agli atti della Commissione una nuova relazione tecnica sul testo, che tiene conto della chiusura dell'esercizio finanziario 2008 e contenente indicazioni di una nuova norma di copertura.

Il presidente AZZOLLINI propone di passare all'esame degli emendamenti, rinviando alla giornata di domani l'esame del testo per consentire di svolgere gli opportuni approfondimenti sulla scorta della nuova documentazione consegnata dal Governo.

Conviene la Commissione.

In merito agli emendamenti, il sottosegretario GIORGETTI esprime avviso contrario sulle proposte 4.101, 4.100, 4.103, 4.104, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. Sulla proposta 4.105 esprime parere contrario nel merito, posto che la normativa citata nella proposta risulta abrogata, mentre rileva che non vi sono osservazioni sulla proposta 7.204. Conviene con il relatore sulla onerosità delle proposte 8.0.300, 8.0.301 e 24.0.100. In relazione alle proposte 12.0.100 e 12.0.300 esprime avviso contrario, posto che la riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa determinate dalla tabella C possono incidere sull'operatività minima degli enti e degli istituti che sono annualmente finanziati attraverso le risorse di cui alla tabella citata. In relazione alle proposte 19.114 e 19.115, esprime avviso contrario in quanto la prima appare suscettibile di ampliare la competenza penale dei giudici di pace, mentre la seconda amplia la platea dei beneficiari dello speciale permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998. In merito alle proposte 31.100 e 33.102, esprime avviso contrario in quanto prevedono la costitu-

zione di un fondo cui sono destinati i proventi dei beni confiscati che attualmente confluiscono nel fondo unico giustizia. Le norme ivi previste sono suscettibili di comportare oneri finanziari per il bilancio dello Stato non quantificati e privi di copertura. Rileva, poi, che non vi sono osservazioni sulla proposta 31.0.101, mentre sulle proposte 32.0.100 e 33.101 esprime avviso contrario in quanto volte a creare agenzie per la gestione e destinazione dei beni sequestrati, con maggiori oneri di personale e di funzionamento. In merito alle proposte 33.103, 33.106 e 33.300, esprime avviso contrario in quanto appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri di personale e di funzionamento a carico della finanza pubblica. Esprime poi avviso contrario in relazione all'emendamento 33.104 in quanto il previsto avvalimento, da parte del Prefetto, di altre pubbliche amministrazioni può determinare oneri non quantificati né coperti. Sull'emendamento 33.0.100 esprime avviso contrario in quanto il trasferimento al patrimonio del Comune, della Provincia e della Regione anche di beni immobili confiscati determina effetti finanziari negativi in termini di minori entrate. Anche sulla proposta 33.0.101 esprime avviso contrario in quanto l'istituzione di un comitato per la gestione del fondo si pone in contrasto con le disposizioni di contenimento delle spese di funzionamento degli organi collegiali, inoltre, l'istituzione di un fondo per la concessione di garanzie e indennizzi a favore dei soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alla mafia, comporta oneri non quantificati la cui copertura, limitata al triennio 2008-2010, non appare idonea a garantire la neutralità finanziaria della proposta. Esprime poi avviso contrario sulla proposta 33.0.102 in quanto gli oneri sono coperti sulla tabella C e gli attuali stanziamenti garantiscono il regolare funzionamento di enti. In merito alla proposta 39.0.100 esprime avviso contrario in quanto determina oneri la cui quantificazione non è verificata e la copertura è inadeguata per le ragioni suindicate in relazione alla tabella C. Rileva, poi, che la proposta 39.106 comporta oneri non quantificati e privi di copertura sulla finanza pubblica, mentre sulla proposta 48.305 esprime avviso contrario nel merito, senza tuttavia rilevare profili problematici dal punto di vista finanziario. Sulle proposte 48.0.104 e 49.100 esprime avviso contrario in quanto non risultano invariati dal punto di vista finanziario in quanto comportano oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento alla proposta 48.0.300, fa presente che le previste attività istruttorie a carico degli uffici del Ministero delle infrastrutture possono determinare oneri non quantificati né coperti. Esprime, altresì, avviso contrario sulla proposta 48.0.107 in quanto l'istituzione di una Corte di appello determina maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e la copertura ivi indicata non appare idonea. Con riferimento all'emendamento 52.0.101 esprime avviso contrario in quanto produce effetti finanziari negativi. Si riserva di fornire i chiarimenti sui restanti emendamenti in altra seduta.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva che i chiarimenti forniti dal Governo sull'articolo 4, contenuti nella relazione tecnica presentata, non consentono di verificare gli oneri associati all'ampliamento della platea dei

richiedenti la cittadinanza italiana, limitandosi soltanto ad indicare l'eventuale variazione dei beneficiari stessi. Ciò non consente di sostenere che le proposte 4.101, 4.100, 4.103 e 4.104 siano suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. Replicando ad un'osservazione del senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) in merito ai profili di quantificazione delle proposte 12.0.100 e 12.0.300, dichiara che, a suo avviso, le proposte non hanno profili critici di quantificazione trattandosi di attività che vengono tuttora svolte a legislazione vigente e che resta da valutare soltanto la capienza della copertura sulla tabella C.

Il senatore FERRARA (*PdL*), in relazione alla proposta 48.305, ritiene che non vi siano profili finanziari critici e che eventualmente si potrebbe esprimere un parere di semplice contrarietà per i profili di programmazione delle risorse.

Il presidente AZZOLLINI conviene con le osservazioni del senatore Morando sulle proposte 4.101, 4.100, 4.103 e 4.104, sulle quali ritiene opportuno esprimere un avviso di semplice contrarietà. Non ritiene che vi siano profili finanziari critici in merito alle proposte 4.105, 7.304, 19.114, 19.0.800, 19.115, 31.0.101 e 33.104. In particolare, con riferimento alle proposte 19.114 e 19.0.800, sulle quali il Governo aveva ravvisato un'estensione della competenza del giudice di pace, con effetti negativi per il bilancio dello Stato, rileva che – come anche indicato nella nuova relazione tecnica depositata dal Governo – il compenso annuale per i giudici di pace è limitato ad un tetto prefissato. In coerenza con quanto espresso dal Governo sul testo, ritiene opportuno esprimere avviso favorevole. In merito alle proposte 12.0.100 e 12.0.300, rileva che stante l'esiguità degli oneri, coperti sulla tabella C, e dato che l'esercizio finanziario è appena cominciato, su tali proposte il parere dovrebbe essere condizionato ad adeguare la decorrenza dell'onere al 2009, facendo riferimento alla nuova legge finanziaria per quanto concerne la tabella C. Ritiene, poi, che siano suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 24.0.100, 31.100 e 33.102. In merito alla proposta 32.0.100, ritiene che l'attuale formulazione presenta profili finanziari critici in relazione ai commi 10 e 13, sui quali la Commissione dovrebbe quindi esprimere un parere condizionato alla soppressione degli stessi. Tuttavia, ove pervenisse una riformulazione che trasformasse gli incentivi automatici in un meccanismo coerentemente configurabile come tetto di spesa, l'avviso della Commissione potrebbe essere rivalutato. Ritiene, altresì, suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 33.101, 33.103, 33.106. 33.0.100 e 33.0.101 sulla base degli elementi forniti dal Governo. Sulle proposte 33.0.102, 39.0.100 e 39.106, propone di esprimere un parere condizionato al fine di adeguare i riferimenti della nuova finanziaria, relativamente alla tabella C, e per sopprimere l'articolo 16-*bis* contenuto nell'emendamento 39.106, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri privi di adeguata copertura. Sulle proposte 48.305 e 48.0.300, ritiene che non vi siano le condizioni per esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81

della Costituzione. Propone su di esse un parere di semplice contrarietà. Infine, ritiene suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 48.0.107 (in quanto l'onere ivi indicato appare sottostimato) e 52.0.101.

Posto che è stato preannunciato dall'Assemblea l'invio di ulteriori emendamenti, propone di rinviare il seguito dell'esame del testo e degli emendamenti ad altra seduta, invitando il relatore a predisporre una proposta di parere che tenga conto del dibattito svolto nella seduta.

Convieni la Commissione ed il seguito dell'esame del testo e degli emendamenti viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 13 gennaio 2009

37^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1050) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifica alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta

(1239) CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado

(Esame del disegno di legge n. 1239, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1050 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1050, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1239 e rinvio)

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) riferisce sul disegno di legge n. 1239, sottolineando preliminarmente che lo stesso – come anche il disegno di legge n. 1050 il cui esame è già iniziato – è finalizzato a dare un quadro di certezza al regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia, le quali sono oggetto di una controversia da cui risulta evidente la complessità della materia, che ha dato vita nel corso del tempo a un ampio contenzioso giudiziale.

L'iniziativa in esame si inserisce nel solco dell'interpretazione che asserisce la essenziale demanialità delle valli in questione, basandosi sia su considerazioni riguardanti l'apparato giuridico in tema di demanialità, sia sull'orientamento giurisprudenziale in merito alla questione in oggetto ritenuto decisamente prevalente.

Dalla relazione al disegno di legge stesso emerge in primo luogo una ricostruzione storica dalle origini della conterminazione lagunare, e quindi la convinzione della proprietà pubblica della laguna, delle sue acque e pertinenze, che si riflette sulle valli in quanto bacini di acque salmastre comunicanti anche sporadicamente con la laguna e pertanto con il mare.

Tale interpretazione – prosegue il Presidente relatore – supportata dal presentatore con riferimenti sia alla legislazione emanata nel corso del tempo sia alle pronunce della giurisprudenza, non esclude la possibilità di utilizzo delle valli stesse da parte dei privati dietro concessione, configurandoli come utenti piuttosto che come proprietari.

In conclusione, il presentatore concorda sulla necessità di una iniziativa legislativa tesa a regolamentare le attuali controverse situazioni giuridiche, sanando anche quelle ormai radicatesi nel tempo, e comunque mantenendo fermi i principi consolidati sia di diritto sia giurisprudenziali, secondo quanto illustrato.

Passando all'analisi dell'articolato, ricorda che l'articolo 1, nell'esplicitare l'appartenenza delle valli lagunari alla laguna di Venezia in base alla vigente normativa, ne dà la definizione generale, secondo la quale sono tali le aree e i bacini lagunari con specchi d'acqua salmastra, ancorché chiusi e utilizzati e comunque denominati.

L'articolo 2, inteso come interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge n. 366 del 1963, esplicita come le valli da pesca, in quanto demaniali, non possano essere soggette all'espropriazione per pubblica utilità di aree ai fini della libera espansione della marea, prevista dalla norma citata.

L'articolo 3 – prosegue il Presidente relatore – afferma il legittimo utilizzo delle valli in questione da parte dei privati, intesi come utenti e non come proprietari, sulla base di una concessione dell'autorità competente e nel rispetto dei principi di integrità e unitarietà della laguna di Venezia e del preminente interesse alla sua salvaguardia.

L'articolo 4 tende a dare soluzione al contenzioso verificatosi nel corso del tempo tra Stato e occupanti delle valli, prevedendo che questi ultimi non siano tenuti ad alcun versamento di canoni o indennità per il periodo precedente l'entrata in vigore della legge, mentre per il futuro è riconosciuto loro il titolo per una concessione trentennale di utilizzo delle valli, a condizione che gestiscano attività produttive e a fronte del pagamento del canone stabilito dalla competente autorità.

Infine, con l'articolo 5 si estende alla laguna di Marano-Grado la normativa proposta.

Il Presidente relatore propone di congiungere, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, il disegno di legge n. 1239 al disegno di legge n. 1050 e propone altresì di assumere come testo base per la presentazione degli emendamenti il disegno di legge n. 1050.

Conviene la Commissione su entrambe le sopracitate proposte.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che è già scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1050 (fissato originariamente per le ore 19 di giovedì 13 novembre), propone di stabilire un nuovo termine per la presentazione di proposte emendative riferite al disegno di legge n. 1050, fissandolo per le ore 19 di giovedì 29 gennaio.

Conviene la Commissione.

Il senatore ANDRIA (PD) manifesta la disponibilità del proprio Gruppo ad individuare soluzioni condivise in merito alle problematiche trattate dai provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 13 gennaio 2009

40^a Seduta*Presidenza del Presidente***CURSI***La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE***(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 17 dicembre scorso.

La senatrice FIORONI (*PD*) ricorda le principali modifiche apportate al provvedimento in esame nel corso dell'*iter* presso la Camera dei deputati in occasione del quale rileva che il Partito democratico ha fornito un importante contributo. Si sofferma sulla necessità di valorizzare maggiormente le reti di impresa e di promuovere presso le imprese stesse comportamenti che assicurino una maggiore efficienza energetica attraverso il ricorso alle nuove tecnologie. Si sofferma quindi sulla disomogeneità di contenuti presenti, a suo giudizio, nel provvedimento in titolo con particolare riguardo alle misure per la ripresa della produzione di energia nucleare e alla individuazione dei relativi siti. Osserva come in relazione alla Agenzia per la sicurezza nucleare non vengono assicurati principi di terzietà e di indipendenza dell'Agenzia stessa e critica le previsioni concernenti il commissariamento della SOGIN S.p.A. che si pongono in contrasto con le norme del codice civile. Critica altresì il trasferimento della cassa conguagli per il settore elettrico all'Acquirente unico e ricorda come l'attuazione delle norme sulla produzione di energia nucleare richiederanno tempi lunghi rendendo pertanto maggiormente opportuno investire risorse finanziarie per assicurare una maggiore efficienza energetica. Con riferimento alle fonti di energia rinnovabile auspica una semplificazione della legislazione relativa agli incentivi, che andrebbero mantenuti, e si sofferma sull'importanza di assicurare una maggiore tutela dell'ambiente attraverso un coinvolgimento del settore della ricerca e dell'innovazione tecnologica. Ricorda alcune delle osservazioni avanzate dal Presi-

dente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in occasione dell'audizione svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul prezzo dei prodotti petroliferi ed evidenzia la necessità di assicurare misure concrete che favoriscono la competitività delle imprese. Da ultimo richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza di adottare una serie di proposte, già avanzate dal suo Gruppo, quali la detassazione degli utili reinvestiti dalle imprese, l'individuazione dell'Iva ridotta per il settore turistico, in linea con quanto previsto negli altri Paesi membri dell'UE e la compensazione tra i crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione ed i contributi obbligatori che le imprese stesse debbono versare con particolare riguardo ai contributi previdenziali. Auspica infine che si proceda in tempi rapidi, nel settore del gas, ad una separazione tra le imprese produttrici e quelle che si occupano della distribuzione.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) auspica che nel prosieguo dell'esame del provvedimento il Governo ed il Relatore accolgano alcuni degli emendamenti che le forze politiche di opposizione intendono presentare per migliorare il testo del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati. Si sofferma, in particolare, sulla necessità di valorizzare maggiormente i distretti produttivi e le reti di imprese, di procedere ad un riordino complessivo del sistema di incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese e di riformare la normativa per favorire la reindustrializzazione. Esprime quindi il suo disappunto per l'assenza del rappresentante del Governo alla seduta odierna e si sofferma in maniera critica sulla previsione, nel provvedimento in esame, di un numero eccessivo di deleghe molto ampie a favore dell'Esecutivo. Richiama l'attuale situazione di crisi economica internazionale che stanno affrontando le imprese per le quali ravvisa la necessità di individuare in tempi rapidi risposte concrete ed osserva come la riforma delle norme relative alla reindustrializzazione debba essere accompagnata dall'individuazione di risorse adeguate e dal superamento, nelle regioni del Mezzogiorno delle logiche di una «legislazione a domanda». Si sofferma quindi sulla opportunità di prevedere uno stralcio di alcune norme relative alla internazionalizzazione delle imprese e sulla necessità di predisporre un sistema di fiscalità legata ai distretti industriali. Critica ulteriormente il sistema delle deleghe contenute nel provvedimento a favore dell'Esecutivo con particolare riguardo all'assenza di pareri vincolanti da parte delle Commissioni competenti. In relazione alle misure volte alla ripresa di produzione di energia nucleare evidenzia che, pur non essendoci un pregiudizio ideologico da parte del suo Gruppo, non dovrebbe essere sottovalutato il tema dei costi per l'attuazione dei relativi programmi di ripresa del nucleare in relazione ai benefici offerti. Osserva inoltre che il nucleare di quarta generazione sarebbe preferibile a quello di terza generazione ed evidenzia come all'Autorità per la sicurezza nucleare dovrebbe essere garantita quella terzietà ed indipendenza che contraddistingue già il sistema delle autorità indipendenti presenti nell'ordinamento italiano e comunitario. Auspica altresì che alcune delle misure richieste nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui prezzi dei prodotti petroliferi vengano unanimemente condivise dalla Commissione e richiama, in maniera

critica, un emendamento recentemente presentato nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge anticrisi, all'esame della Camera dei deputati, con il quale si prevede una suddivisione in tre distinte aree geografiche del Paese con riguardo ai costi dell'energia elettrica che risulterebbero legati alla efficienza della rete di distribuzione.

Il presidente CURSI interviene brevemente per ricordare come il disegno di legge in esame prevede che sulla designazione dei componenti dell'Agenzia per la sicurezza nucleare le Commissioni parlamentari competenti possono procedere all'audizione delle persone individuate ed esprimere il loro parere che nel caso in cui risulti contrario può paralizzare la procedura di nomina dei componenti stessi. Sottolinea inoltre l'importanza dell'indagine conoscitiva che la Commissione sta svolgendo sul tema dei prezzi dei prodotti petroliferi nel corso della quale, con il contributo delle forze politiche di maggioranza e di opposizione, potranno essere individuate ulteriori idonee misure che assicurino una complessiva riduzione dei prezzi dei prodotti della filiera petrolifera.

Il senatore BUBBICO (PD) ringrazia il relatore Paravia per il lavoro svolto e per aver sempre garantito, nel corso dei lavori, una relazione trasparente tra tutti i membri della Commissione e i soggetti cosiddetti portatori di interessi. Dopo aver rilevato che l'assenza del rappresentante del Governo potrebbe essere interpretata – paradossalmente – nel senso di riconoscere al Parlamento un ruolo di maggiore centralità, osserva che la maggior parte delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame non prevedono nuovi oneri: a tale riguardo esprime l'avviso che gli interventi previsti, a causa dell'assenza di adeguate risorse finanziarie, non potranno essere di fatto attuati. Si sofferma quindi sul tema della semplificazione amministrativa a favore delle imprese per le quali ritiene non sono stati previsti sufficienti interventi ed evidenzia la necessità di prevedere un maggior ricorso al sistema dell'autocertificazione per sgravare le imprese stesse da una serie di oneri anche con particolare riguardo alla prevenzione incendi. Evidenzia come attraverso l'articolo 2 comma 11 del provvedimento viene distolto un ammontare consistente di risorse, pari a circa a 750 milioni di euro, per il finanziamento delle strutture ministeriali che promuovono l'internazionalizzazione delle imprese, mentre vengono eliminati gli incentivi, già previsti, per favorire la fase di *start up* delle imprese per finanziare invece le opere necessarie allo svolgimento in Italia del prossimo G8. Esprime altresì ulteriori perplessità in merito alle misure di contrasto alla contraffazione dei prodotti ed evidenzia come in merito alla ripresa di produzione di energia nucleare le misure contenute nel provvedimento si pongono in contrasto con la normativa comunitaria e con le linee guida individuate dall'Autorità internazionale per l'energia e la sicurezza nucleare. Si sofferma inoltre in maniera critica sulle previsioni dell'articolo 15 con particolare riguardo alla scelta di attribuire al CIPE l'individuazione della tipologia di impianti per la produzione di energia nucleare, sulla eliminazione del fondo bombe metano, che rischia di ridurre fortemente gli *standards* di sicurezza,

nonché l'affidamento della cassa conguaglio per il settore elettrico all'acquirente unico. Critica inoltre la decisione di prevedere il commissariamento per una società per azioni come la SOGIN e si sofferma sulla necessità di individuare un programma organico che assicuri l'efficienza e il risparmio energetico. Esprime inoltre un giudizio critico sulle previsioni contenute nell'articolo 16, comma 21 in cui è prevista la soppressione del comitato centrale metrico la cui attività, di fondamentale importanza nel settore della normativa tecnica, non potrà essere sostituita dalla possibilità del Ministero dello sviluppo economico di avvalersi di consulenze da parte di strutture universitarie. Da ultimo, osserva che l'Agenzia per la sicurezza nucleare non potrà operare adeguatamente a causa dell'assenza di specifiche risorse e critica la decisione di commissariare l'ENEA al cui interno vi sono delle competenze preziose che non dovrebbero essere disperse.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente CURSI dichiara chiusa la discussione generale.

Il senatore PARAVIA (*PdL*), relatore, intervenendo in sede di replica, ripercorre le vicende degli ultimi anni dei vertici dell'ENEA e ringrazia tutti i colleghi intervenuti nel corso del dibattito che, con le loro segnalazioni, hanno consentito di individuare le principali criticità del provvedimento e che costituiranno un importante ausilio per il prosieguo dei lavori della Commissione. Rileva quindi che alcune delle norme richiamate potrebbero essere riviste alla luce delle osservazioni svolte, mentre osserva che in materia di sicurezza nucleare è previsto nel provvedimento in esame un adeguato coinvolgimento del Parlamento. Dà quindi atto al Capogruppo del Partito democratico del costruttivo lavoro svolto in questa prima fase dell'iter legislativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CURSI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, informa che l'esame congiunto del disegno di legge comunitaria e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea potrà essere avviato nel corso della seduta antimeridiana di domani prevista per le ore 8,30.

Comunica altresì che nel caso in cui venga acquisita la disponibilità del Ministro Scajola, la seduta delle Commissioni congiunte X della Camera e 10^a del Senato, già prevista per le ore 14,30 di domani mercoledì 14 gennaio 2009, potrà essere anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 13 gennaio 2009

45^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 16,30.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Comunicazioni del Presidente**

Il presidente GIULIANO dà conto delle decisioni in materia di programmazione dei lavori cui è pervenuto l'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi, di cui si è testé conclusa la seduta. In particolare, segnala che nel corso della predetta riunione si è concordato di dare priorità all'esame congiunto dei disegni di legge nn. 392, 550 e 918, sui diritti delle persone sordocieche, di cui è stato redatto un testo unificato e in merito al quale il 5 novembre scorso è stato deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica. Analoga priorità verrà data all'esame del disegno di legge n. 406, sull'albo professionale dei centralinisti privi della vista, sollecitando alla Commissione Bilancio l'espressione del relativo parere. Quanto al disegno di legge n. 173, sui lavoratori esposti all'amianto, si è convenuto di procedere allo svolgimento, in sede informale, di audizioni di rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali, dei lavoratori autonomi e dell'Associazione italiana esposti all'amianto. Nella prossima settimana, tenendo conto anche degli altri impegni in sede riunita con altre Commissioni, nonché della necessità di esaminare provvedimenti urgenti trasmessi dalla Camera dei deputati, la Commissione procederà inoltre ad incardinare l'esame dei disegni di legge nn. 1009, 1060 e 1180, in materia di redazione e pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati.

Quanto all'attività non legislativa, con specifico riferimento all'indagine conoscitiva sul funzionamento delle Agenzie del lavoro, si è deliberato di richiedere alla Presidenza del Senato una integrazione delle audi-

zioni già previste, includendovi anche i rappresentanti di Adecco e Umana. Infine, verrà sollecitato al Governo il tempestivo svolgimento delle interrogazioni finora assegnate alla Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 13 gennaio 2009

47^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

GRAMAZIO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Sebastiano Andò, preside della Facoltà di farmacia e scienze della nutrizione e della salute dell'Università della Calabria, il professor Giovanni Sindona, direttore del Dipartimento di chimica dell'Università della Calabria e il dottor Antonio Tata, presidente della Legambiente di Crotona.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRAMAZIO comunica che è stata richiesta sia la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso, sia la trasmissione radiofonica per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sugli eventuali rischi per la salute connessi all'utilizzo di sostanze tossiche per la costruzione di edifici pubblici nel territorio di Crotona: audizione di esperti

Il presidente GRAMAZIO introduce i temi oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo e dà la parola al professor Andò.

Il professor ANDÒ, preside della Facoltà di farmacia e scienze della nutrizione e della salute dell'Università della Calabria, svolge una relazione sulle problematiche concernenti l'esposizione all'inquinamento di

metalli pesanti, con particolare riguardo agli effetti nocivi per la salute pubblica. Sottolinea, al riguardo, la rilevanza dei rischi per la salute soprattutto per le fasce della popolazione in età scolare dovuta alla perdurante esposizione a materiale contenente sostanze tossiche, nel caso degli edifici scolastici attualmente sotto inchiesta, e a una ridotta capacità di metabolizzazione da parte dell'organismo di soggetti in età infantile.

Passa quindi a illustrare le modalità di verifica della concentrazione di metalli pesanti nell'organismo umano, soffermandosi in particolare sull'importanza della pianificazione della campionatura – che a suo avviso deve essere rivolta soprattutto alla popolazione infantile – affinché sia altamente rappresentativa a livello statistico nonché attendibile sul piano analitico.

Dopo aver richiamato i numerosi studi condotti a livello internazionale in materia, afferma come sia necessario associare all'analisi di tipo biologico anche quella più specificamente clinica, tenuto conto che l'impatto dell'esposizione a sostanze inquinanti sulla salute ha natura strettamente individuale, raccomandando l'avvio di opportune iniziative al riguardo. Deposita quindi un documento illustrativo delle considerazioni svolte.

Il professor SINDONA, direttore del Dipartimento di chimica dell'Università della Calabria, dopo aver fatto presente che sui diciotto siti oggetto di sequestro da parte della magistratura è in corso un'indagine scientifica da parte del Dipartimento di chimica dell'Università, su cui peraltro vige il segreto istruttorio, si sofferma preliminarmente sulle modalità di cessione all'essere umano di sostanze tossiche – quali i metalli pesanti – con particolare riferimento alla trasmissione mediata dalla catena alimentare e a quella di tipo diretto per concentrazione aerodispersa. In proposito, richiamando gli esiti di un'altra perizia condotta nel 2005 riguardo ai materiali illecitamente interrati in alcune zone del territorio di Crotona, evidenzia i limiti della normativa vigente che regola le procedure di analisi chimiche, soffermandosi in particolare sui problemi applicativi concernenti la verifica di fenomeni di cessione di sostanze nocive: tale procedimento è, ad esempio, unicamente consentito con riferimento alla loro cessione in acqua distillata, laddove sarebbe a suo avviso preferibile condurre delle analisi specifiche che possano tener conto – per il caso di materiali utilizzati in strutture a contatto con l'atmosfera – di fattori quali le variazioni di temperatura e l'esposizione alle piogge acide, e degli effetti ad essi connessi. Deposita infine un documento illustrativo delle considerazioni svolte.

Il dottor TATA, presidente di Legambiente di Crotona, dopo aver precisato, in via preliminare, che dei diciotto siti è stato sequestrato dalla magistratura esclusivamente il fondo stradale e le fondamenta degli edifici, e non anche gli edifici nel loro insieme, ricorda che già nel 2003, nell'ambito dei lavori della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, si era avuta notizia di un'inchiesta della magistratura sulle modalità di smal-

timento dei materiali inquinanti, con particolare riguardo a quelli concernenti l'area degli ex siti industriali nel territorio di Crotona che, nonostante un provvedimento di sequestro dell'area della procura della Repubblica, risulta a tutt'oggi utilizzata per la raccolta di prodotti spontanei e il pascolo.

Richiama inoltre i contenuti del decreto ministeriale del 26 novembre 2002 in tema di perimetrazione del sito di interesse nazionale di Crotona-Cassano e Cerchiara, segnalando che i fondi allora stanziati per opere di bonificazione non sono stati utilizzati. Sottolinea quindi l'esigenza di avviare idonee iniziative di bonifica anche per i diciotto siti oggetto di inquinamento ambientale attraverso l'inclusione del territorio interessato nell'ambito delle aree di interesse nazionale del ministero dell'ambiente di cui al decreto del 2002. Deposita infine un documento che illustra le considerazioni svolte.

Si apre il dibattito.

La senatrice BIANCHI (*PD*), dopo aver richiamato le finalità dell'indagine conoscitiva in titolo, nel sottolineare il profondo allarmismo generato dal sequestro delle diciotto aree in cui erano coinvolte scuole e abitazioni, rileva l'esigenza di provvedere quanto prima alla verifica di eventuali fenomeni di rilascio di sostanze tossiche ai fini della tutela della salute degli abitanti, lamentando l'assenza di strumenti, quale un registro dei tumori o di altre patologie, a suo giudizio essenziali per il monitoraggio della situazione sanitaria. Chiede inoltre di sapere se sussistano parametri oggettivi in grado di verificare se nel compostaggio dei materiali siano state rispettate le norme di legge in materia.

Ritiene altresì necessario avviare fin da subito progetti di bonifica dei siti attraverso la realizzazione di apposite discariche nel territorio della Regione, per la messa in sicurezza del materiale tossico inquinante.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), dopo aver richiamato la complessità dei possibili effetti nocivi sulla salute, esprime un giudizio critico sull'inerzia delle autorità pubbliche e della magistratura in merito alla situazione di rischio che era emersa fin dal 2003. Ritiene quindi necessario, senza suscitare fenomeni di allarmismo che sicuramente non giovano a un sereno approccio alla problematica, sollecitare l'intervento delle autorità locali e della magistratura per la perimetrazione e bonifica delle aree interessate.

Sottolinea inoltre l'opportunità di sottoporre la questione alla Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, per gli aspetti concernenti l'assenza di osservatori epidemiologici regionali, nonché di registri per i tumori. A tal fine riterrebbe inoltre utile ascoltare il sindaco di Crotona e degli altri comuni interessati, gli Assessori della regione Calabria, rispettivamente alla sanità e all'ambiente, nonché il Ministro dell'ambiente.

La senatrice BIANCHI (PD) si associa alla proposta del senatore D'Ambrosio Lettieri.

Il presidente GRAMAZIO assicura che si farà carico di rappresentare la questione al presidente Tomassini affinché la sottoponga all'Ufficio di Presidenza.

Il professor SINDONA, rispondendo ai quesiti posti, sottolinea come sia prioritario individuare idonee procedure di analisi che consentano di conoscere con precisione la tipologia di sostanze tossiche oggetto di cessione, in particolare quelle utilizzate negli ex siti industriali: ciò si rende necessario ai fini della realizzazione di apposite discariche protette per il contenimento dei fenomeni di dispersione delle medesime nell'ambiente.

Il presidente GRAMAZIO informa che la documentazione depositata sarà disponibile alla pubblica consultazione, ringrazia gli auditi e i senatori intervenuti nel dibattito e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 13 gennaio 2009

52^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bertolaso.

La seduta inizia alle ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Guido Bertolaso, sugli eventi sismici che hanno interessato la zona dell'Appennino settentrionale nella giornata del 23 dicembre 2008

Il sottosegretario BERTOLASO deposita preliminarmente agli atti della Commissione una relazione completa di allegati sugli eventi sismici che hanno interessato la zona dell'Appennino settentrionale nella giornata del 23 dicembre 2008 che di seguito procede ad illustrare. Fa quindi presente che il terremoto di magnitudo 5.1, si è verificato alle ore 16,24 nell'area appenninica delle province di Reggio Emilia e Parma, con epicentro localizzato nei comuni di Canossa, Vetto e Neviano degli Arduini una zona interessata negli ultimi due secoli da analoghi eventi. I precedenti più significativi sembrano essere il terremoto del 9 dicembre 1818 e l'evento del 17 settembre 1873. Il terremoto recente è stato avvertito in un'area molto vasta che va dalla Toscana alla Liguria interessando anche Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. Più precisamente la rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ha localizzato l'evento sismico nel punto di coordinate latitudine 44.519 longitudine 10.382, stimando la profondità ipocentrale corrispondente a circa 27 chilometri.

Dalle valutazioni formulate dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alla data del 30 dicembre 2008 sugli effetti macrosismici del

terremoto, risulta confermato che per un evento con ipocentro profondo, come quello di cui si tratta, la distribuzione degli effetti è destinata ad essere molto irregolare ed influenzata in modo rilevante da effetti di sito e da particolari condizioni di vulnerabilità sismica sicché non si possono escludere casi di danneggiamento generalmente leggero anche in località molto distanti dall'area interessata, determinati da situazioni di elevata vulnerabilità sismica e di amplificazione di sito. Per una ulteriore caratterizzazione dell'evento sono state effettuate anche indagini macrosismiche, con squadre di rilievo del gruppo operativo QUEST (*Quick Earthquake Survey Team*), che ha operato in contatto con i tecnici della Regione Emilia Romagna ed i funzionari del Dipartimento della protezione civile. Le prime valutazioni sono ancora in via di definizione e pertanto non possono essere considerate definitive. Il rilievo diretto degli effetti macrosismici, aggiornato allo scorso 30 dicembre, le verifiche di agibilità effettuate dalle squadre del nucleo regionale di valutazione e le numerose segnalazioni effettuate dai comuni interessati evidenziano situazioni di danneggiamento sporadico, che anche se distribuito su di un'area consistentemente ampia, riguardano in modo sistematico l'edilizia monumentale (chiese, castelli, palazzi comunali, ecc.) e le situazioni di generale degrado preesistente. Sempre al fine di caratterizzare l'evento sono state raccolte ed esaminate le registrazioni della rete accelerometrica nazionale nelle stazioni più vicine all'epicentro.

Per quanto riguarda l'attivazione del sistema di protezione civile alle ore 16,25 del 23 dicembre 2008, la Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile ha ricevuto dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la comunicazione di un evento sismico appena verificatosi tra le province di Parma e Reggio Emilia. I dati preliminari hanno indicato una magnitudo pari a 5.2 della scala *Richter* e un ipocentro localizzato a circa 6 chilometri; i dati definitivi, comunicati alle ore 17, hanno successivamente precisato una magnitudo di 5.1, ed una profondità di circa 27 chilometri ed individuato, come comuni più prossimi all'epicentro, Vetto, Canossa e Ciano d'Enza, in provincia di Reggio Emilia e Neviano degli Arduini, in provincia di Parma.

Appresa tale notizia il Dipartimento della protezione civile ha contattato immediatamente le strutture territoriali e le sale operative delle componenti, nonché quelle nazionali delle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile, al fine di fornire i dati già disponibili sul sisma ed assumere ogni informazione utile alla valutazione degli effetti e della risposta operativa posta in essere a livello territoriale ed allertare il servizio nazionale di contrasto all'emergenza. Nel contempo, la struttura interna del Dipartimento ha convocato l'Unità di crisi, come previsto dalle procedure operative di emergenza in caso di sisma di tale magnitudo, con l'attivazione dei vari settori specifici di intervento. Sebbene l'evento, come sopra accennato, sia stato avvertito in un'area molto ampia del Paese e precisamente da Milano a Genova e fino a Torino, le informazioni assunte dalla protezione civile della Regione Emilia Romagna e dalle due prefetture – uffici territoriali del Governo (UTG) direttamente interessate,

insieme con le verifiche effettuate attraverso le strutture operative presenti sul territorio, quali il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di finanza, il Corpo forestale dello Stato, la Capitaneria di porto e le Forze armate, hanno escluso il crollo di edifici e la presenza di vittime tra la popolazione colpita. Nel contempo la sala operativa del 118 regionale ha segnalato l'assenza di richieste di intervento connesse con gli effetti del sisma.

Pertanto lo scenario di danno delineato ha confermato i risultati ottenuti dall'applicazione del modello di simulazione degli effetti del terremoto utilizzato dal Dipartimento della protezione civile. La stima di massima delle conseguenze formulata dal modello ha evidenziato, infatti, la possibilità di risentimenti macrosismici fino al VII grado MCS (Mercalli Cancani Sieberg), o poco più, con una esigua probabilità di crolli. Significativa invece si è rivelata la probabilità di danni in grado di rendere inabitabili le abitazioni, con conseguente eventualità di un numero non trascurabile di persone senza tetto. Per quanto concerne lo stato delle reti di trasporto, della viabilità e dei servizi essenziali, dall'analisi della situazione determinatasi a seguito dell'evento sismico, si può stabilire che non sono emerse criticità preoccupanti. Infatti la Società Autostrade, l'ANAS e le direzioni aeroportuali non hanno segnalato danni alle proprie infrastrutture presenti nell'area colpita dall'evento, garantendo la piena funzionalità dei servizi. Le Ferrovie dello Stato, inoltre, hanno disposto, a scopo precauzionale, una momentanea sospensione della circolazione nelle tratte Reggio Emilia – Parma e Bologna – Piacenza e rallentamenti sulla linea alta velocità Milano – Bologna, per effettuare le necessarie verifiche; tutti i collegamenti sono poi ripresi regolarmente.

Non si è registrato alcun disservizio della rete elettrica di trasmissione e distribuzione, mentre le criticità riscontrate immediatamente dopo il sisma per le reti di telefonia mobile e fissa sono state superate a breve con interventi urgenti di verifica e ripristino. Successivamente, alle ore 18,30 il Dipartimento della protezione civile è stato informato della costituzione di un'Unità di crisi presso la prefettura-UTG di Parma, presieduta dal Prefetto, con la partecipazione di tutte le strutture territoriali di protezione civile. Contemporaneamente, presso la prefettura-UTG di Reggio Emilia è stata convocata una riunione per una prima valutazione della situazione in atto.

Il quadro complessivo che è emerso, ha evidenziato la capacità del sistema locale di porre in essere una risposta operativa in grado di fronteggiare adeguatamente la prima emergenza, come ha testimoniato il buon livello di raccordo operativo tra le istituzioni, la pronta attivazione dei centri operativi di emergenza, l'avvio da parte dei comuni di un'attività di rilievo dell'agibilità e del danno con l'adozione delle conseguenti misure di salvaguardia e la puntualità dell'azione di informazione alla popolazione.

Data la situazione è stato predisposto un immediato sopralluogo delle zone interessate per raggiungere le aree interessate dal sisma, con l'obiettivo di assicurare ogni forma di concorso ed assistenza necessaria nell'am-

bito delle attività disposte a livello territoriale dalla regione interessata, dalle prefetture competenti e degli enti locali coinvolti, con particolare riguardo agli interventi di rilievo dell'agibilità degli edifici e di censimento dei danni. Sulla base delle esperienze di terremoti analoghi si sono prefigurati, infatti, scenari di danni significativi al patrimonio monumentale, che normalmente viene danneggiato in misura superiore al patrimonio edilizio ad uso abitativo. Questa considerazione ha generato particolare apprensione per l'imminenza della ricorrenza del Natale e, quindi, per il presumibile affollamento dei luoghi di culto.

Alle ore 21,30, si è svolta una riunione dell'Unità di crisi costituita presso la prefettura di Parma, alla quale erano presenti, tra gli altri, il presidente della regione, il direttore della Agenzia regionale di protezione civile ed un dirigente della stessa, il prefetto di Parma, il presidente della Provincia di Parma, il comandante del Corpo dei vigili del fuoco di Parma, il responsabile del Servizio tecnico bacini degli affluenti del Po, rappresentanti della Provincia e alcuni sindaci dei comuni che avevano segnalato danni. Nel corso della riunione, apprezzata l'immediatezza della risposta delle amministrazioni coinvolte nelle prime ore dell'emergenza, si è evidenziata la preminente esigenza di garantire nell'immediato la sicurezza dei luoghi di culto il cui affollamento sarebbe stato massimo nella serata successiva, mediante l'avvio di ispezioni da effettuare con la maggior cautela possibile onde evitare situazioni di rischio, ma anche inutili allarmismi. Inoltre, in tale sede, si è deciso di attivare e localizzare il primo centro di coordinamento per la Provincia di Parma presso il Servizio tecnico bacini degli affluenti del Po. Nel frattempo continuavano sul territorio i sopralluoghi e gli interventi provvisori effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco di Parma e Reggio Emilia, coadiuvati anche da altri comandi della direzione regionale.

A conclusione della riunione il prefetto di Parma ha emanato una circolare diretta ai Comuni richiedendo che le segnalazioni dei danni venissero effettuate per iscritto utilizzando un modello di richiesta omogeneo, desunto dalla scheda di rilievo del danno e dell'agibilità, onde favorire la tracciabilità della segnalazioni e procedere ordinatamente e speditamente alla successiva gestione delle richieste.

Ferma restando l'esigenza di assicurare l'effettiva agibilità dei luoghi di culto per le funzioni religiose, dalle 8,30 del 24 dicembre, un dirigente del Dipartimento della protezione civile ed il responsabile del Servizio tecnico bacini hanno provveduto ad organizzare i rilievi urgenti sulle chiese.

Il comandante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di Parma, ha reso noto di aver ricevuto centosette richieste di intervento per danni connessi al sisma e di avere in campo settanta unità operative, otto funzionari tecnici ed altri tre in arrivo. Ha inoltre precisato di aver dato disposizione affinché le squadre dei Vigili del fuoco compilassero le schede di rilievo del danno e dell'agibilità predisposte dal Dipartimento nazionale della protezione civile. Alle ore 14 della stessa giornata risultavano segnalate circa venti chiese, di cui otto già dichiarate inagibili e dodici in corso

di verifica. Nel pomeriggio, alle ore 15, si è svolta la riunione presso la prefettura di Reggio Emilia, con la presenza della presidente della provincia in rappresentanza del prefetto, di alcuni parlamentari, dei rappresentanti della regione e degli enti locali.

Nei giorni successivi, poiché il quadro dei danni si è andato estendendo, questo Dipartimento, in accordo con la regione, ha inviato due funzionari con specifiche competenze per assistere il Servizio tecnico bacini nella gestione delle ispezioni di agibilità tramite il *software* messo a punto dal Dipartimento nazionale e per supportare le squadre tecniche impegnate nei sopralluoghi, con particolare riguardo alle scuole, in previsione della loro imminente riapertura.

Una prima descrizione dei danni rilevati nel territorio delle province interessate evidenzia che, per quanto riguarda gli edifici di culto nella Provincia di Parma, sono risultati inagibili circa trenta edifici, di cui solo cinque in modo parziale, mentre circa cinquanta hanno subito danni ancora da quantificare e per altri trenta è stata ravvisata l'esigenza di effettuare verifiche strutturali; per la Provincia di Reggio Emilia diciotto sono stati gli edifici dichiarati inagibili, mentre trentanove hanno subito danni da verificare.

Premesso che al momento sono stati effettuati i sopralluoghi necessari a tutti gli edifici scolastici dei comuni maggiormente interessati dal sisma, le scuole danneggiate sono quattro in Provincia di Parma – tra cui è risultata inagibile la scuola elementare nel comune di Langhirano con sedici classi per complessivi trecentocinquanta alunni, che sono stati dirottati in altri edifici, mentre il comune sta predisponendo un progetto per il ripristino dell'edificio – e sette in Provincia di Reggio Emilia – di cui cinque parzialmente inagibili e due inagibili per aggravamento di situazioni pregresse. In Provincia di Parma è risultato parzialmente inagibile il Palazzo Municipale di Langhirano, mentre in Provincia di Reggio Emilia sono stati dichiarati parzialmente inagibili il municipio di Vetto e quello di Viano. Una attenzione particolare merita la situazione del castello di Torrechiara nel territorio del Comune di Langhirano al momento chiuso al pubblico, che costituisce un bene storico monumentale di particolare pregio, in quanto può essere annoverato tra i pochi castelli quattrocenteschi integralmente conservati presenti a tutt'oggi in Italia. Va segnalato inoltre che l'analisi dettagliata del danno e gli interventi urgenti di ripristino sono seguiti direttamente dalla Soprintendenza dei beni architettonici per le Province di Parma e Piacenza. Inoltre altri complessi monumentali risultano danneggiati. Per quanto concerne la provincia di Parma il sisma ha interessato il castello di Montechiarugolo e la rocca di Sala Baganza, mentre in Provincia di Reggio Emilia sono stati colpiti il teatro Valli ed il castello di Quattrocastella. Ad oggi, nella Provincia di Parma, risultano evacuate per inagibilità centoquarantasei persone, che compongono cinquantatré nuclei familiari, delle quali trenta alloggiate presso strutture alberghiere. La Regione Emilia Romagna ha assegnato cinque moduli abitativi, per consentire ad altrettanti nuclei il mantenimento della dimora nei pressi delle attività agricole, mentre altre quattro

sono in fase di assegnazione. Nella Provincia di Reggio Emilia risultano ancora evacuate le tre suore dell'eremo di Salvarano, attualmente ospiti in un convitto religioso presso il Comune di Quattrocastella. Infine la regione ha reso noto che ad oggi le squadre del nucleo tecnico di valutazione hanno verificato e rilevato gli edifici dichiarati inagibili dalle prime verifiche dei Vigili del fuoco e che nei prossimi giorni verrà disposta organizzata la verifica degli edifici privati che hanno subito dei danni. Al momento sono state inoltrate circa millecinquecento richieste di sopralluoghi nella Provincia di Parma e centoventi in quella di Reggio Emilia. Pertanto, dalle segnalazioni pervenute e dai primi rilievi effettuati dal nucleo tecnico di valutazione e dai Vigili del fuoco, la regione, in collaborazione con province, comuni, curie diocesane e soprintendenze ai beni architettonici, ha assicurato che proseguirà i sopralluoghi puntuali per la verifica dell'agibilità e dei danni, su tutti gli edifici pubblici e privati, utilizzando la metodologia e le applicazioni *software* predisposte dal Dipartimento di protezione civile.

Ciò posto, dall'attività di rilevamento, che dovrebbe concludersi entro quarantacinque giorni, dovrebbe scaturire un quadro analitico delle necessità finanziarie per gli interventi di ripristino e di miglioramento sismico. La regione infine evidenzia come la pur sommaria ricognizione degli effetti del terremoto già ponga in evidenza la concreta necessità di reperire consistenti mezzi finanziari per le azioni di ripristino e di miglioramento sismico delle province interessate. Una prima stima delle disponibilità finanziarie immediatamente necessarie è stata quantificata in quindici milioni di euro. Alla luce degli elementi illustrati nella prossima seduta del Consiglio dei ministri, per le province di Parma e Reggio Emilia, il Governo esaminerà la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2009. Una volta dichiarato lo stato di emergenza verrà emanata un'ordinanza di protezione civile volta a promuovere le iniziative necessarie al superamento della grave situazione determinatasi.

La senatrice SOLIANI (*PD*) ringrazia preliminarmente il sottosegretario Bertolaso per il profilo dell'intervento svolto e per la professionalità con cui le strutture della protezione civile hanno fatto fronte all'emergenza derivante dall'evento sismico del 23 dicembre scorso. Chiede poi quale sia, a livello nazionale, il grado di integrazione tra le strutture di governo centrali e periferiche in materia di protezione civile. Sottolinea poi la necessità di disporre al più presto delle misure relative agli interventi per il recupero degli edifici religiosi, scolastici e di quelli di interesse culturale, auspicando a tale riguardo la collaborazione finanziaria del Ministero per i beni e le attività culturali. Fa presente inoltre la necessità di avviare un progetto di medio-lungo termine volto alla prevenzione di disastri derivanti da eventi sismici incentrato sulla programmazione e sul corretto uso del territorio. Chiede infine chiarimenti in merito alla quantificazione finanziaria degli interventi di prima emergenza auspicando la prosecuzione della collaborazione tra Governo e Parlamento che ad oggi sembra aver dato i suoi frutti.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) esprime, anche a nome del territorio interessato dal sisma dello scorso 23 dicembre, il ringraziamento al sottosegretario Bertolaso, il quale ha nella sua esposizione riconosciuto la capacità di reazione e l'elevato livello di coordinamento espressi dalle collettività interessate. Giudica insufficiente la stima di 15 milioni di euro per far fronte agli interventi di urgenza immediata e ritiene che un importo verosimile possa essere quantificato in almeno 150 milioni di euro. Auspica, infine, che lo spirito unitario espresso dalle diverse forze politiche presenti nei territori colpiti contribuisca ad una rapida soluzione dell'emergenza e sottolinea l'importanza di una corretta programmazione dell'uso del territorio.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) ritiene che il sistema di protezione civile del nostro Paese possa essere considerato un'eccellenza di livello mondiale consolidata nel tempo a prescindere dai cambiamenti delle maggioranze politiche al Governo. Reputa insufficiente la stima iniziale del fabbisogno finanziario quantificato in 15 milioni di euro e chiede quali siano le iniziative avviate dal Governo per far fronte all'emergenza sismica e quali siano le intenzioni del Governo per rendere disponibili i fondi già assegnati alla protezione civile dalla legge finanziaria del 2008.

Il senatore TORRI (*LNP*) elogia il ruolo svolto dalle strutture centrali della protezione civile ed anche l'efficace attività realizzata da parte degli enti locali sia in sede di programmazione e prevenzione sia nel momento di gestione dell'emergenza sismica. Auspica quindi un incremento dei fondi messi a disposizione per far fronte alle conseguenze dell'evento sismico anche attraverso l'intervento finanziario del Ministero per i beni e le attività culturali.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) ringrazia le strutture della protezione civile e rileva la compostezza con cui la popolazione locale ha reagito al sisma. Sottolinea quindi la necessità di una maggiore speditezza nella soluzione delle problematiche sorte, con particolare riferimento alle scuole, ai luoghi di culto e di interesse storico, anche a seguito delle abbondanti nevicate degli ultimi giorni che hanno senz'altro aggravato la situazione.

Il sottosegretario BERTOLASO fa presente che il sistema nazionale di protezione civile nel caso del terremoto del 23 dicembre si è limitato a registrare l'intensità della scossa sismica e a valutarne le possibili conseguenze, mentre sono stati i soggetti locali di protezione civile, in sinergia e collaborazione con le altre autorità, ad intervenire in modo tempestivo ed efficace, come rilevato dai senatori intervenuti.

Dopo aver osservato che la disponibilità di adeguate risorse finanziarie è condizione indispensabile per il funzionamento del sistema di protezione civile, osserva che la somma di 15 milioni di euro, da lui ricordata nella sua esposizione, proviene dal fondo imprevisti del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze ed è finalizzata solo alla prima fase di urgenza, essendo tuttora in corso la valutazione complessiva dei danni arrecati dal sisma, per far fronte ai quali si potrebbe anche ipotizzare di prevedere adeguati stanziamenti attraverso la presentazione e l'approvazione di una proposta emendativa riferita all'articolo 8 del decreto-legge n. 208, in corso di conversione.

Ricorda quindi che la protezione civile nel 2004 destinò 5 milioni di euro alla messa in sicurezza dei luoghi matildici e se il recente sisma non ha più pesantemente danneggiato tali luoghi lo si deve sicuramente agli interventi di messa in sicurezza realizzati utilizzando quello stanziamento.

Fa presente, infine, che sono in corso, in collaborazione con le regioni le attività relative all'attivazione del fondo regionale di protezione civile.

Il presidente D'ALÌ ringrazia il sottosegretario Bertolaso per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(1306) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente

(Esame e rinvio)

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo che dispone la conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto in conversione novella le norme transitorie relative alle autorità di bacino contenute nell'articolo 170 del «codice ambientale» (decreto legislativo n. 152 del 2006) al fine di prorogare le stesse autorità di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 63, comma 2, dello stesso codice ambientale. Con tale decreto andranno definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie agli organi delle costituenti autorità di bacino distrettuale, salvaguardando i livelli occupazionali e previa consultazione dei sindacati. Il nuovo termine permette quindi la piena continuità delle funzioni svolte dalle vecchie autorità fino alla effettiva costituzione di quelle nuove. In effetti, la disciplina previgente prevedeva la sopravvivenza delle autorità di bacino sino alla data di entrata in vigore di un nuovo decreto correttivo finalizzato a ridefinire la disciplina dei distretti idrografici, che però non è stato mai emanato e questa circostanza aveva creato una situazione di incertezza normativa tale che, persino con riferimento all'ordinaria amministrazione, restava fortemente dubbia la possibilità che le autorità di bacino potessero continuare ad assolvere ai molteplici compiti tuttora loro assegnati dalla legislazione vi-

gente, in carenza della disciplina di revisione annunciata dal testo unico. In particolare, la situazione di *impasse* rivestiva carattere di straordinaria necessità ed urgenza con riferimento all'obbligo per lo Stato di procedere all'adozione – attraverso le autorità – dei piani di gestione di bacino idrografico entro i termini previsti dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 (cosiddetta «Direttiva acque»), in scadenza nel dicembre del 2009. Il comma 2 fa salvi gli atti posti in essere dalle autorità di bacino a partire dal 30 aprile 2006 e fino all'entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al trasferimento delle risorse umane e strumentali. Il comma 3 esclude, fino all'entrata in vigore del decreto di trasferimento delle risorse, le autorità di bacino dal campo di applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale prevedeva che tutte le amministrazioni statali e diversi enti pubblici nazionali ridimensionino gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo corrispondentemente le dotazioni organiche.

L'articolo 2 introduce una forma di risoluzione stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale. Si tratta di una innovazione normativa finalizzata a segnare un salto di qualità rispetto all'attuale situazione, caratterizzata dal frequentissimo e spesso inconcludente contenzioso che sorge in riferimento alle stesse procedure per il rimborso. Del resto, l'istituzione di una procedura alternativa di risoluzione stragiudiziale delle controversie appare capace anche di consentire un recupero in tempi certi delle aree contaminate. Il comma 1 attribuisce al Ministero dell'ambiente la possibilità di predisporre uno schema di contratto finalizzato alla stipula di transazioni globali, con uno o più imprese pubbliche o private, in ordine alla quantificazione degli oneri di bonifica e ripristino di aree contaminate e di risarcimento del danno ambientale. Lo schema di contratto viene adottato sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS). La norma assicura adeguate forme di trasparenza e di pubblicità, prevedendo la comunicazione dello schema alle regioni e agli enti locali, e forme di informazione e coinvolgimento delle associazioni e dei privati interessati. Ai sensi del comma 2, gli enti e i soggetti interessati possono formulare osservazioni sullo schema di contratto entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni previste. Il comma 3 prevede il parere dell'Avvocatura generale dello Stato sullo schema di transazione. Nei successivi trenta giorni il Ministero dell'ambiente svolge una conferenza di servizi fra i soggetti pubblici aventi titolo. Tale conferenza ha carattere decisorio: le determinazioni della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto, comunque denominato, dei soggetti pubblici invitati, compresi quelli che non hanno effettivamente partecipato alla conferenza. Secondo quanto previsto dai commi 4 e 5, acquisito il parere dell'Avvocatura e le successive determinazioni della conferenza dei servizi, lo schema di transazione è sottoposto all'autorizzazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente. La sti-

pula del contratto di transazione, che deve essere non novativo e conforme allo schema approvato dal Ministero dell'ambiente con le procedure illustrate comporta l'abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni altra azione risarcitoria per il danno ambientale relativo ai fatti oggetto della transazione. Il comma 6 contempla i casi di inadempimento, anche parziale, di quanto previsto dalla transazione da parte dei soggetti privati. In tali casi il Ministero dell'ambiente diffida il soggetto invitandolo ad adempiere a quanto previsto entro trenta giorni. Trascorso tale termine può dichiarare risolto il contratto. In tal caso le eventuali somme già versate sono trattenute dal Ministero a titolo di acconto di quanto complessivamente dovuto. Le somme spettanti allo Stato derivanti dalle transazioni sono assegnate, ai sensi del comma 7, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per le finalità individuate con decreto dello stesso Ministero, sentito il Ministro dell'economia. Il comma 8 prevede che le procedure per il risarcimento per il danno ambientale, come previste dal decreto n. 152, siano avviate dallo stesso Ministro dell'ambiente nei casi in cui il danno è quantificabile in misura superiore o uguale ai dieci milioni di euro; dai titolari degli uffici dirigenziali competenti in caso di ammontare inferiore.

L'articolo 3 reca una serie di disposizioni finalizzate ad assicurare la funzionalità dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in particolare in considerazione del fatto che almeno un terzo delle attività istituzionali dell'ISPRA è attualmente assicurato attraverso l'impiego di personale non legato all'Istituto da un contratto di lavoro a tempo indeterminato; per questo motivo, in assenza di un intervento legislativo, interi settori di intervento sarebbero posti a rischio e, conseguentemente, una parte rilevante delle attività ausiliarie di carattere tecnico risulterebbe, di fatto, paralizzata. Il comma 1 dell'articolo 3 reca l'interpretazione del comma 347 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), precisando che l'autorizzazione ad assumere disposta con tale comma per l'Agenzia per la protezione ambientale e per i servizi tecnici (APAT) ha effetto anche per quanto riguarda l'ISPRA sino al completamento delle relative procedure e comunque entro il 31 dicembre 2009. Il comma 2 dispone che l'ISPRA, nel limite della dotazione organica relativa all'APAT possa assumere personale risultato vincitore di concorsi pubblici a tempo indeterminato e inserito in graduatorie vigenti. Il comma 3 dispone che il personale precario dell'Istituto in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legge resti in servizio fino al 30 giugno 2009.

Al fine di rendere disponibili fin dall'inizio di ogni esercizio finanziario le somme occorrenti per il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, l'articolo 4 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze apporti con propri decreti, e su proposta del Ministro per l'ambiente, le variazioni in bilancio sulla corrispondente unità previsionale di base, a titolo di anticipazione e nei limiti del trenta per cento delle somme impegnate per le medesime finalità nell'anno precedente. Tale disponibilità si realizza attraverso l'utilizzo del fondo isti-

tuito dall'articolo 2, comma 616, della legge n. 244 del 2007 e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Il comma 1 dell'articolo 5 modifica le disposizioni legislative vigenti allo scopo di prorogare a tutto il 2009 il regime transitorio di prelievo relativo al servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in attesa della definitiva adozione degli atti necessari all'implementazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani introdotta dall'articolo 238 del Codice dell'ambiente. A seguito della nuova proroga (che segue altre due precedenti proroghe disposte con le leggi finanziarie 2007 e 2008), i Comuni dove nel 2006 vigeva ancora la Tarsu continueranno ad applicare anche nel 2009 la tassazione prevista dal decreto legislativo n. 507 del 1993, mentre gli enti che nel 2006 avevano già adottato la tariffa rifiuti introdotta dal decreto legislativo n. 22 del 1997 dovranno continuare ad applicare tale tipologia di entrata. Sempre il comma 1 proroga al 31 dicembre 2009 il termine – già prorogato al 31 dicembre 2008 dalla legge finanziaria 2007 – entro il quale possono continuare a ricevere rifiuti le discariche già autorizzate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2003. A tale riguardo, il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di intervenire con una maggiore aderenza alle necessità dei singoli territori.

Il comma 2 prevede il differimento, dall'originaria scadenza di 12 mesi, a 18 mesi del termine entro il quale ai rifiuti assimilati si dovrà applicare esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Slittano quindi fino a giugno del 2009 i termini per determinare i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani.

L'articolo 6 del decreto in conversione proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) maggiore di 13.000 kilojoule per chilogrammo, previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Tale divieto non previsto dalla direttiva comunitaria, era stato inserito nel decreto legislativo n. 36, con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione. Senonché per effetto di esso i rifiuti con PCI superiore a 13.000 kilojoule per chilogrammo non potrebbero essere smaltiti in discarica dal 31 dicembre 2008, con pesanti effetti negativi per l'operatività della gestione dei rifiuti, vista l'attuale carenza di impianti di termovalorizzazione sul territorio nazionale.

L'articolo 7 interviene sulla normativa che disciplina la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il comma 1 introduce una modifica alla definizione di «produttore» in relazione alle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nella versione previgente rientrava nella definizione di «produttore» chiunque producesse apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione, ai soli fini degli obblighi della progettazione dei prodotti, delle comunica-

zioni annuali e dell'iscrizione al registro dei produttori. La vecchia formulazione imponeva una serie di obblighi di comunicazione ai produttori relativi non solo alle informazioni concernenti gli apparecchi destinati all'esportazione. La nuova formulazione specifica che la qualifica di produttore, con gli obblighi che ne conseguono, è applicabile «per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione». Con la novella introdotta viene così superato il problema dell'eccessiva mole di comunicazioni da rendere da parte del produttore stesso, con i conseguenti problemi riguardanti la sicurezza commerciale e industriale delle imprese. La nuova formulazione mantiene la previsione secondo la quale non è considerato produttore, ai fini del decreto e quindi relativamente alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose, nonché allo smaltimento dei rifiuti, chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che questi non agisca in qualità di produttore ai sensi delle altre fattispecie che rientrano nella definizione. Tali casi, contemplati nei primi tre punti della lettera *m*) oggetto della modifica, si riferiscono a chi fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio, rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza. Il comma 2 reca la proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 del termine previsto dall'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2005, relativo all'entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, sia con riferimento ai rifiuti domestici, sia a quelli professionali.

L'articolo 8 prevede il finanziamento della spesa di 100 milioni di euro per fronteggiare le situazioni di emergenza a seguito dei fenomeni alluvionali verificatisi nel mese di dicembre. Le risorse dovranno essere ripartite con ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri e i commissari all'emergenza sono chiamati a rendicontare la loro attività entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio. Il comma 2 prevede che la ripartizione delle risorse avvenga con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 3 stabilisce che la copertura degli oneri avvenga mediante riduzione fondo finalizzato all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi, previsto dalla legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), mentre il successivo comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Il comma 5 sostituisce il comma *5-bis* della legge n. 225 del 1992, riguardante l'obbligo di rendicontazione annuale della situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni compiute dai commissari delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri per l'attuazione degli interventi di emergenza. Il nuovo testo introduce un termine più breve per la rendicontazione – che deve avvenire,

invece che annualmente, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine di gestione o di incarico – ed indica in modo più dettagliato quali siano le voci da inserire nel rendiconto. Prevede, infine, un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, recante l'adozione di uno schema di rendicontazione.

Il sottosegretario di Stato MENIA esprime vivo apprezzamento per la relazione svolta dal presidente D'Alì ed illustra le rilevanti esigenze di straordinaria necessità ed urgenza che hanno indotto il Governo ad adottare il decreto in conversione.

Il presidente D'ALÌ propone di fissare per le ore 10 di lunedì 19 gennaio 2008 il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Si apre quindi la discussione generale.

La senatrice MAZZUCONI (PD) fa presente che non si comprendono le ragioni per le quali si è ritenuto di dover disporre con decreto-legge l'ennesima mera proroga del termine per il passaggio dalla tassa sui rifiuti alla tariffa, senza neppure preoccuparsi di consentire almeno ai comuni già pronti di adottare sin d'ora il sistema della tariffa.

Desti parimenti perplessità la scelta del Governo di limitarsi ad una nuova proroga, in una prospettiva meramente emergenziale, in tema di ammissione dei rifiuti in discarica, anziché affrontare in modo organico un tema così importante e delicato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 13 gennaio 2009

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

La seduta inizia alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Proposta di indagine conoscitiva sui livelli e sui meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti in Italia e nella realtà internazionale

In apertura di seduta il presidente MARCENARO informa che la seduta odierna ha lo scopo di finalizzare anche sul piano formale l'ampio dibattito che si è svolto nelle prime tre sedute sulla opportunità di avviare una indagine conoscitiva sui livelli e sui meccanismi di tutela dei diritti umani in Italia e a livello internazionale. Gli spunti emessi nel corso del dibattito sono stati assai utili e fecondi e sono in linea di continuità rispetto al lavoro svolto dalla Commissione per i diritti umani nelle scorse legislature. In questo senso potrebbero essere ascoltati sin dai prossimi giorni, previa autorizzazione del Presidente del Senato, come prescrive il Regolamento, il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Thomas Hammerberg, e il sottosegretario agli esteri, onorevole Vincenzo Scotti, che ha la delega in materia di diritti umani. L'indagine conoscitiva dovrà essere in grado di offrire un quadro aggiornato ed il più possibile preciso dei livelli e dei meccanismi di tutela vigenti in Italia e nella realtà internazionale. A questo scopo si ritiene opportuno incardinare all'interno della procedura informativa un ciclo di audizioni che abbia come interlocutori il Governo, gli organismi internazionali e le associazioni che si occupano del problema dei diritti dell'uomo in Italia e nel mondo.

Il senatore FLERES (*PdL*), nell'esprimere apprezzamento per la relazione del Presidente, sottolinea come l'indagine potrà approfondire anche le relazioni presentate da grandi organizzazioni nazionali o internazionali

che operano per i diritti umani, come Amnesty International, il cui ampio rapporto è attualmente disponibile su internet.

Il presidente MARCENARO ricorda a questo proposito come giovedì prossimo sia prevista la presentazione del rapporto annuale dell'Unicef.

Il senatore PERDUCA (*PD*) valuta positivamente il taglio della proposta di indagine conoscitiva all'esame della Commissione che consentirà non solo di acquisire maggiori conoscenze circa le modalità di tutela dei diritti umani in Italia e all'estero – va ricordato che l'Italia farà parte ancora per due anni del Consiglio dei diritti umani di Ginevra – ma anche di approfondire situazioni di criticità riguardo ai diritti umani nel mondo. Diverse di queste criticità sono emerse nel corso della sua recente missione nel Sud-Est asiatico insieme all'onorevole Pannella, missione assai proficua, ma preoccupante sul piano della protezione dei diritti umani: basti pensare che non è stato possibile fare ingresso in Vietnam, nonostante fosse stato concesso regolarmente il visto, e che quindi in quel paese gli incontri programmati, come ad esempio quello con il Vice Presidente della Commissione affari esteri dell'Assemblea Nazionale, non hanno potuto avere luogo. In quell'area del mondo, come è noto, vanno seguite con particolare attenzione le persecuzioni ai danni dei cristiani. Più in generale l'indagine conoscitiva sarà utile ad acquisire le conoscenze necessarie per approvare risoluzioni o altri atti con i quali assumere posizione riguardo alle violazioni dei diritti fondamentali, purtroppo ancora numerose in molti paesi.

Il presidente MARCENARO, dopo essersi compiaciuto per il carattere costruttivo della discussione, verificata la presenza del numero legale, mette ai voti la proposta da lui illustrata, con le integrazioni che sono state proposte.

La Commissione approva unanime.

La seduta termina alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 13 gennaio 2009

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

La seduta inizia alle ore 10,35.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dal Presidente nella seduta del 2 dicembre 2008

Prosegue il dibattito sulle comunicazioni del Presidente.

(La Commissione, a più riprese, delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono il deputato LABOCETTA; il senatore SALTAMARTINI; il senatore MARITATI per un'integrazione del suo intervento; il deputato D'IPPOLITO.

Prendono la parola per integrare i loro interventi il deputato BOSSA, il deputato GARAVINI, il senatore LUMIA e il deputato NAPOLI.

Interviene nel dibattito il senatore CARUSO.

Prendono la parola il deputato LABOCETTA e i senatori LAURO, LI GOTTI e SERRA ad integrazione dei rispettivi interventi.

Il PRESIDENTE, dopo alcune considerazioni sulla programmazione dei lavori, dichiara concluso il dibattito preannunciando la sua replica nella prossima seduta.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuta da parte del deputato Garavini una proposta di modifica al Regolamento della Commissione, in distribuzione in Commissione e che sarà portata all'esame dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi insieme con l'altra proposta già presentata dal deputato Di Pietro.

Comunica altresì che il senatore Leddi nell'ultima seduta, non avendo potuto prendere la parola, pur essendo iscritta a parlare, ha consegnato il suo intervento scritto con la richiesta di allegarlo al resoconto stenografico della seduta odierna, cui non ha potuto partecipare.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione della legislazione**

Martedì 13 gennaio 2009

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il dottor Giuseppe Morandini, vice presidente di CONFINDUSTRIA e presidente del Consiglio centrale piccola industria con delega per il credito, la finanza per le piccole e medie imprese e la semplificazione.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire tale forma di pubblicità per la procedura informativa all'ordine del giorno ed informa che, ove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE ricorda che la legge n. 246 del 2005 attribuisce alla Commissione il compito di verificare periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme (cosiddetto meccanismo taglia-leggi) e di riferirne ogni sei mesi alle Camere. Al fine di poter assolvere a tale compito, ha ritenuto opportuno inviare, in data 18 dicembre 2008, a tutti i Ministeri coinvolti nel processo di semplificazione e di riordino della legislazione, una lettera con la quale si chiede di voler predisporre per la Commissione, entro il 31 gennaio 2009, una nota scritta nella quale siano indicate le iniziative e le attività sinora intraprese e siano riportati, in particolare, i seguenti dati: elenco de-

gli atti normativi primari vigenti rientranti nella competenza del Dicastero che devono formare oggetto dell'attività di riordino e di riassetto normativo; procedure adottate per individuare le disposizioni legislative statali anteriori al 1970 delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore; elenco dei settori nei quali si ritiene di intervenire con una riforma più incisiva rispetto al mero riordino, utilizzando gli strumenti di semplificazione e di riassetto previsti dall'articolo 14, comma 15, della citata legge n. 246 del 2005.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione di rappresentanti della CONFINDUSTRIA

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 18 dicembre 2008.

Il PRESIDENTE ringrazia il vice presidente di CONFINDUSTRIA e presidente del Consiglio centrale Piccola Industria con delega per il credito, la finanza per le piccole e medie imprese e la semplificazione, dottor Giuseppe Morandini, per la disponibilità dimostrata nei confronti della Commissione. Avverte che il dottor Morandini ha ritenuto di farsi accompagnare dal dottor Luigi Paporoni, dalla dottoressa Patrizia La Monica, dalla dottoressa Marcella Panucci, dalla dottoressa Martina Mondelli, dalla dottoressa Emanuela Cherubini e dalla dottoressa Simona Finazzo.

Il dottor MORANDINI ringrazia la Commissione per l'opportunità offerta di poter interloquire su un tema di grande importanza e rilevanza per le imprese, soprattutto per quelle di piccole e medie dimensioni. CONFINDUSTRIA riconosce che alcune iniziative significative sono state assunte in questi mesi dal Governo in carica, ma non può non rilevare come le misure introdotte non siano ancora state percepite dai cittadini e dalle imprese in termini di riduzione degli adempimenti burocratici e dei costi amministrativi. È necessario perciò che la semplificazione annunciata si trasformi in semplificazione percepita dalla collettività e in semplificazione effettivamente rilevata a livello statistico ed economico. Sotto questo profilo la Piccola industria, da lui presieduta, ha redatto nel 2006 un documento dal titolo «Semplificazione annunciata, percepita e rilevata» che appare ancora attuale e sulla base del quale è stato siglato, a suo tempo, un Protocollo di intesa tra CONFINDUSTRIA e Dipartimento della Funzione pubblica nel quale si individuava un metodo di lavoro per la quantificazione degli oneri amministrativi per le imprese. A seguito di questo Protocollo, l'ISTAT ha potuto procedere ad una rilevazione di tali oneri in cinque aree che presentano le maggiori criticità per gli imprenditori.

CONFINDUSTRIA ha sempre condiviso e supportato la strategia che ha portato all'approvazione del meccanismo cosiddetto taglia-leggi e le ul-

teriori misure di sfortimento della legislazione recentemente introdotte dal ministro Calderoli. Non può tuttavia non rilevare che tale operazione, pur necessaria, ha un impatto pari a zero sulle aziende se non accompagnata da una opera di riordino e di riassetto del sistema normativo, attraverso la redazione di testi unici o codici di settore. Tali codici, a differenza di quello recentemente emanato in materia ambientale, dovranno tuttavia contenere norme immediatamente applicabili e non rimandare a decreti attuativi. A questa opera di razionalizzazione e di riordino della legislazione statale dovrà inoltre accompagnarsi un'analoga iniziativa da parte delle Regioni. La riforma del titolo V della Costituzione, infatti, ha reso evidente che qualsiasi strategia di semplificazione non può essere condotta a livello esclusivamente nazionale, ma deve coinvolgere necessariamente le Regioni se si vogliono ridurre le discrasie tra Regione e Regione in materia di adempimenti e di oneri.

Un altro ambito nel quale CONFINDUSTRIA auspica un significativo intervento di semplificazione è quello delle autorizzazioni. Occorre semplificare radicalmente i procedimenti per conseguire le autorizzazioni in modo che ad una domanda corrisponda un'unica procedura e una risposta unica, che si concretizzi in un solo provvedimento emanato da una sola amministrazione competente per l'intera procedura. A tale procedimento dovrebbero essere garantiti tempi certi, prevedendo un diritto al risarcimento nel caso di ritardo indebito da parte della pubblica amministrazione.

Alla prospettata semplificazione delle autorizzazioni dovrebbe accompagnarsi una semplificazione del sistema dei controlli per quelle imprese che volontariamente si sottopongono a certificazione.

In conclusione, ad avviso di CONFINDUSTRIA, è importante accertare che le semplificazioni introdotte siano davvero in grado di produrre un effettivo vantaggio «monetizzabile» per le imprese e i cittadini, attraverso un monitoraggio delle riforme introdotte e la creazione di tavoli che coinvolgano sia i rappresentanti delle organizzazioni di categoria sia i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Morandini per l'ampia relazione svolta e rileva come molte delle indicazioni e delle proposte da lui avanzate costituiscono oggetto di una complessiva strategia di intervento illustrata recentemente dal Ministro Brunetta nel corso della manifestazione «Nevazzurra» a Roccaraso.

Il deputato DELLA VEDOVA si unisce ai ringraziamenti formulati dal Presidente per l'approfondita analisi svolta dal dottor Morandini. Condivide, in particolare, la necessità di valorizzare, sul piano della comunicazione, l'aspetto della riduzione dei costi derivanti da una complessa e seria strategia di semplificazione. Rileva come, sotto questo profilo, la spinta propulsiva debba venire in primo luogo dal Governo che, peraltro, in questi mesi ha mostrato capacità di inquadrare il problema e di individuare gli strumenti di intervento. Sarebbe interessante prevedere tra un

anno una nuova audizione di Confindustria perché possa riferire alla Commissione le dieci migliori pratiche rilevate in questo arco di tempo sotto il profilo della semplificazione e della riduzione degli oneri.

Il deputato COSTANTINI condivide pienamente le osservazioni svolte dal dottor Morandini che partono da una conoscenza approfondita dei problemi delle imprese. È consapevole che le difficoltà nascono dalla farraginosità del sistema normativo italiano, aggravata dalla riforma del titolo V della Costituzione. Un'efficace riforma dovrebbe consentire di applicare le norme senza bisogno di interpretazione, riducendo così a zero la discrezionalità della pubblica amministrazione. A questa semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo dovrebbero accompagnarsi misure che restituiscano efficacia ed efficienza alla pubblica amministrazione, introducendo anche elementi di merito nella valutazione dei dirigenti, senza ricorrere a misure indiscriminate come quelle previste dal ministro Brunetta. Un intervento di semplificazione e razionalizzazione di questo tipo, che sarebbe a costo zero per la politica, darebbe un importante segnale di attenzione e di sostegno al sistema produttivo in una fase congiunturale così delicata.

Rispondendo alle osservazioni svolte, il dottor MORANDINI sottolinea come una riduzione del 20 per cento degli oneri amministrativi per adempimenti burocratici a carico delle imprese rappresenterebbe già un risultato fondamentale per il sistema economico italiano. Ribadisce inoltre l'importanza di addivenire quanto prima ad un pieno riconoscimento del valore della certificazione di impresa e alla creazione di tavoli specifici di consultazione che vedano coinvolti tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla semplificazione.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Morandini per il contributo offerto alla Commissione. Dichiarata conclusa l'audizione e rinviata al seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 13 gennaio 2009

34^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 13,35.

(307) CENTARO. – Disposizioni in materia di usura

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il relatore BOSCETTO (*PdL*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1202) CANTONI ed altri. – Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), nel riferire sul disegno di legge in titolo, ritiene in primo luogo opportuno invitare la Commissione di merito a valutare se la selezione dei requisiti di accesso all'arruolamento per i congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere sia conforme al criterio di ragionevolezza rispetto alla disciplina generale.

Ritiene oltretutto che la soluzione prevista possa determinare una ingiustificata disparità di trattamento a favore dei congiunti delle vittime del dovere rispetto agli altri aspiranti all'arruolamento.

Quanto alla specifica previsione della deroga al requisito fisico dell'altezza, il relatore reputa opportuno verificare anche la necessità dell'intervento legislativo, considerando che attualmente il limite dell'altezza è fissato da una fonte di rango secondario.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008

(Parere alla 14^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore BOSCETTO (*PdL*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Quanto all'emendamento 1.5 propone un parere non ostativo, ritenendo in ogni caso improprio l'inserimento della Commissione parlamentare per le questioni regionali tra i soggetti che sono destinatari dell'informativa semestrale trasmessa dal Ministro per le politiche europee sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle Regioni e delle Province autonome. Osserva infatti che l'individuazione della Commissione competente è rimessa agli ordinamenti interni delle Camere e alla decisione dei rispettivi Presidenti.

Sull'emendamento 9.1 propone un parere non ostativo, rilevando la necessità di specificare quali siano le fonti interne che hanno dato attuazione alle direttive e che con il decreto legislativo delegato dovrebbero essere abrogate, dal momento che, qualora alcune direttive fossero state recepite con legge regionale, lo Stato non potrebbe intervenire.

Sull'emendamento 10.0.2 ritiene opportuno esprimere un parere non ostativo, osservando che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 10-*quinquies*, contenendo comunque norme di carattere imperativo dirette alle Regioni e alle Province autonome, sembra non garantire adeguatamente le prerogative legislative costituzionalmente loro attribuite.

Quanto all'emendamento 12.1, propone un parere non ostativo, rilevando l'incongruità di prevedere l'obbligo, in capo alle Regioni e alle Province autonome, di adoperarsi, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, per il mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica, poiché ciò potrebbe configurare una violazione dell'autonomia degli enti locali.

Sugli emendamenti 16.0.1 e 20.0.2 propone un parere non ostativo, osservando che non appare evidenziato il richiamo alla normativa comunitaria che si intende recepire. Quanto all'emendamento 26.0.1, propone di esprimere un parere non ostativo, invitando però la Commissione di

merito a valutare se l'attuazione dei protocolli ivi previsti non richieda più opportunamente un autonomo procedimento di ratifica.

Propone infine un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 13,55.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 13 gennaio 2009

18^a Seduta

Presidenza del Presidente
RIZZI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione:

(1279) Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità: parere non ostativo.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

10^a (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

Mercoledì 14 gennaio 2009, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sulla situazione di crisi relativa agli approvvigionamenti di gas naturale e sulla entità delle scorte esistenti in Italia.

COMMISSIONI 1^a, 5^a e 6^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(5^a - Programmazione economica, bilancio)

(6^a - Finanze e tesoro)

Mercoledì 14 gennaio 2009, ore 21

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (1117).

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Nuove norme per l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione (316).
 - FINOCCHIARO ed altri. – Delega al Governo in materia di federalismo fiscale (1253).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 14 gennaio 2009, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (1305).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente (1306).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell’articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).

- MOLINARI e LUSI. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltro dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627)
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- MONTI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 11 giugno 2004, n. 146. Aggregazione dei comuni di Lentate sul Seveso, Busnago, Ca-

- ponago, Cornate d'Adda e Roncello alla provincia di Monza e della Brianza (889).
- COLLINO ed altri. – Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (945).
 - Massimo GARAVAGLIA ed altri. – Istituzione e disciplina dei punti di accoglienza del neonato (1012) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Lega Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.- BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 e all'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, per la soppressione delle Province (1098).
 - SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
 - Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (1305).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 14 gennaio 2009, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO. – Disposizioni in materia di usura (307).
- DE LILLO. – Norme in materia di lotta all'usura e all'estorsione (1056).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (1078).
 - e del documento:
 - Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007 (*Doc. LXXXVII, n. 1*).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 14 gennaio 2009, ore 15,30

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2008-2009» (COM(2008) 674 def.) (n. 25).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (1279).
- DONAGGIO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 (935) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Esame del disegno di legge:

- LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 (849) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 14 gennaio 2009, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (733).

II. Esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (1078).
 - e del documento:
 - Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007 (*Doc. LXXXVII, n. 1*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 14 gennaio 2009, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo sport di base e dilettantistico: audizione del coordinatore degli Enti di promozione sportiva, Alfredo Cucciniello, e di rappresentanti dell'Unione province d'Italia (UPI).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 14 gennaio 2009, ore 15,30

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, del progetto dell'atto comunitario:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al *roaming* sulle reti mobili pubbliche all'interno della comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (COM (2008) 580 def.) (n. 21).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (1305).
-

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 14 gennaio 2009, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge comunitaria 2008 (1078).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007 (*Doc. LXXXVII, n. 1*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Urso in relazione all'affare assegnato concernente: «L'offerta turistica in Italia».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 14 gennaio 2009, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento delle Agenzie del lavoro: audizione del Presidente del CNEL.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 14 gennaio 2009, ore 14

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10).

- TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51).
- PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136).
- CARLONI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (281).
- BAIIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato (285).
- MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483).
- MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita (800).
- VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972).
- BAIIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994).
- RIZZI – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095).
- BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188).
- e della petizione n. 428 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sa-

itarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- BOLDI ed altri . – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BAIIO ed altri. – Misure a sostegno di interventi contro le dipendenze comportamentali ed il gioco d'azzardo patologico (284).
- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).

X. Esame dei disegni di legge:

- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sugli eventuali rischi per la salute connessi all'utilizzo di sostanze tossiche per la costruzione di edifici pubblici nel territorio di Crotone: audizione di esperti, dell'Assessore all'ambiente della Regione Calabria e del sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Ferruccio Fazio.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 14 gennaio 2009, ore 14,45

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (1306).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 14 gennaio 2009, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (1078).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007 (*Doc. LXXXVII, n. 1*).

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009 (COM 2008 712 def.) (n. 24).
-